

# Multigaranzia Albergo Extra

Modello 611/C - Edizione gennaio 2018

## **Contratto di Assicurazione multigaranzia Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Elettronica e Assistenza**

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

- a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;
- b) Condizioni di Assicurazione;

**deve essere consegnato al contraente  
prima della sottoscrizione del contratto.**

**Prima della sottoscrizione  
leggere attentamente la Nota Informativa.**

**UNIQA Assicurazioni SpA**



a) Nota Informativa,  
comprensiva del  
glossario  
(pag. 1 - 15)

Nota Informativa.....	1
A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione.....	1
B. Informazioni sul contratto.....	1
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami.....	5
Glossario.....	7

b) Condizioni di  
Assicurazione  
(pag. 1 - 59)

## Condizioni di Assicurazione

Sezione A: Incendio e altri danni ai beni.....	1
Condizioni Particolari (valide se richiamate in polizza).....	7
Sezione B: Furto e Rapina.....	12
Condizioni Particolari (valide se richiamate in polizza).....	16
Sezione C: Elettronica.....	18
Sezione D: Responsabilità Civile.....	21
Formula Full.....	22
Condizioni Particolari (valide se richiamate in polizza).....	28
Formula Fabbricato.....	31
Sezione E: Assistenza.....	32
Condizioni Generali di Assicurazione.....	37
Condizioni Particolari (valide se richiamate in polizza).....	40
Norme operanti in caso di sinistro.....	41
Sezione A: Incendio e altri danni ai beni, Sezione B: Furto e Rapina e Sezione C: Elettronica.....	41
Sezione D: Responsabilità Civile.....	48
Allegato A	
Sezione Incendio limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.....	49
Sezione Furto e Rapina limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.....	50
Sezione Elettronica limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.....	51
Sezione Responsabilità Civile sottolimiti, franchigie e scoperti.....	51
Norme di legge richiamate in polizza.....	52
Codice Civile.....	52
Codice Penale.....	58

# a) Nota Informativa

## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA INCENDIO, FURTO, RESPONSABILITÀ CIVILE, ELETTRONICA E ASSISTENZA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nella presente Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenze" sono evidenziate in **grassetto corsivo** e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: [www.uniqagroup.it](http://www.uniqagroup.it).

UNIQA Assicurazioni SpA comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

È inoltre prevista per il Contraente o gli aventi diritto la facoltà di richiedere alla Società, secondo le modalità rese note sul sito internet [www.uniqagroup.it](http://www.uniqagroup.it), le credenziali di accesso alla propria area riservata, indicando le proprie generalità comprensive di un indirizzo e-mail valido al quale la Società potrà trasmettere le opportune comunicazioni.

## A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

### 1. Informazioni generali

UNIQA Assicurazioni SpA è un'Impresa con Sede Legale in Italia, autorizzazione D. M. 5716 del 18/08/1966, iscritta all'albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00033. Società appartenente al Gruppo Reale Mutua e che non ha alcun rapporto di controllo, di partecipazione o di direzione comune con Società appartenenti al gruppo austriaco UNIQA Insurance Group AG.

- Codice Fiscale/Registro Imprese di Milano n. 01416080156 - R.E.A. n. 688496.
- Sede Legale: Via Carnia 26 - 20132 Milano.
- Recapito Telefonico: 02.2685831 - Sito Internet: <http://www.uniqagroup.it>, e-mail: [posta@uniqagroup.it](mailto:posta@uniqagroup.it).
- Numero verde dedicato agli assicurati: 800 25 27 47.

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'Impresa, sulla base dell'ultimo bilancio approvato riferito al 31/12/2016, dispone di un patrimonio netto pari a 240,98 milioni di Euro di cui 7,76 milioni di Euro relativi a capitale sociale e 229,60 milioni di Euro relativi a riserve di patrimonio netto.

Gli indici di solvibilità, regime Solvency II, al 31/12/2016 sono pari a: 2,8245 che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 9,5425 che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

## B. Informazioni sul contratto

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su aspetti fondamentali del contratto e delle garanzie e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle Condizioni di Assicurazione.

Il presente contratto di assicurazione ha una durata annuale, con tacito rinnovo, salvo diversa pattuizione.

**AVVERTENZA**

*In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata A.R. o con PEC almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente. In caso di disdetta il contratto cessa alle ore 24.00 del giorno di scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni di cui all'art. 1901 2° comma del Codice Civile.*

Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 6.9 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione delle Condizioni di Assicurazione.

**3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni**

Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:

1. Sezione A - Incendio ed altri danni ai beni
2. Sezione B - Furto e rapina
3. Sezione C - Elettronica
4. Sezione D - Responsabilità Civile
5. Sezione E - Assistenza

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle relative Sezioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

**AVVERTENZA**

*Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di limitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo a riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo/risarcimento:*

- *Sezione Incendio e altri danni ai beni: art. 1.11 - Esclusioni*
- *Sezione Furto e Rapina: art. 2.10 - Esclusioni*
- *Sezione Elettronica: art. 3.2 - Esclusioni*
- *Sezione Responsabilità Civile: 4.16 - Esclusioni*
- *Sezione Assistenza: 5.6 - Esclusioni*

*Sezione Incendio e altri danni ai beni:*

- *art. 1.2 - Caratteristiche costruttive del fabbricato e destinazione d'uso*

*Sezione Furto e Rapina:*

- *art. 2.4 - Condizioni di operatività della garanzia*

*Sezione Elettronica:*

- *art. 3.3 - Mezzi di chiusura (limitatamente ai danni di furto)*

*Sezione Responsabilità Civile:*

- *art. 4.1 - Pluralità di Assicurati*
- *art. 4.2 - Massimale (e limiti di risarcimento)*
- *art. 4.3 - Operatività territoriale della garanzia*
- *art. 4.4 - Operatività temporale della garanzia (norma contrattuale specifica)*
- *art. 4.20 - Regolazione del premio*

*Condizioni Generali di Assicurazione*

- *art. 6.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio*
- *art. 6.2 - Aggravamento del rischio*
- *art. 6.6 - Altre assicurazioni*
- *art. 6.7 - Pagamento del premio ed effetto della copertura assicurativa*
- *art. 6.10 - Trasloco delle cose assicurate*
- *art. 6.16 - Operatività temporale delle garanzie (norma contrattuale generica)*

Altre limitazioni delle garanzie e/o esclusioni possono essere previste nelle singole Condizioni di Assicurazione e/o nelle Condizioni Particolari.

## **AVVERTENZA**

*Le garanzie si intendono prestate sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento indicati nell'apposito prospetto riepilogativo dell'allegato A e possono essere soggette all'applicazione di franchigie e/o scoperti indicati anch'essi nel prospetto riepilogativo citato.*

*Per facilitare la comprensione dei meccanismi di funzionamento di applicazione di scoperti, franchigie, limiti di indennizzo e della regola proporzionale, si riportano di seguito delle esemplificazioni numeriche.*

### **Esempio A1**

*Garanzia soggetta ad applicazione di franchigia in caso di danno indennizzabile inferiore al limite di indennizzo:*

<i>Limite di indennizzo</i>	<i>Euro 25.000,00</i>
<i>Danno indennizzabile</i>	<i>Euro 10.000,00</i>
<i>Franchigia</i>	<i>Euro 500,00</i>
<i>Indennizzo</i>	<i>Euro 9.500,00</i>

### **Esempio A2**

*Garanzia soggetta ad applicazione di franchigia in caso di danno superiore al limite di indennizzo:*

<i>Limite di indennizzo</i>	<i>Euro 25.000,00</i>
<i>Danno</i>	<i>Euro 35.000,00</i>
<i>Franchigia</i>	<i>Euro 500,00</i>
<i>Indennizzo</i>	<i>Euro 25.000,00</i>

*(in quanto la franchigia opera sul danno e non sul limite di indennizzo).*

### **Esempio B1**

*Garanzia soggetta ad applicazione di scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di danno indennizzabile inferiore al limite di indennizzo:*

<i>Limite di indennizzo</i>	<i>Euro 250.000,00</i>
<i>Danno</i>	<i>Euro 150.000,00</i>
<i>Scoperto 10% con il minimo di Euro 10.000,00</i>	<i>Euro 15.000,00</i>
<i>Indennizzo</i>	<i>Euro 135.000,00</i>

### **Esempio B2**

<i>Limite di indennizzo</i>	<i>Euro 50.000,00</i>
<i>Danno</i>	<i>Euro 50.000,00</i>
<i>Scoperto 10% con il minimo di Euro 10.000,00</i>	
<i>Indennizzo</i>	<i>Euro 40.000,00</i>

### **Esempio C**

*Danno superiore al limite di indennizzo ed assenza di franchigia o scoperto:*

<i>Limite di indennizzo</i>	<i>Euro 60.000,00</i>
<i>Danno</i>	<i>Euro 90.000,00</i>
<i>Indennizzo</i>	<i>Euro 60.000,00</i>

### **Esempio D**

*Applicazione della proporzionale ai sensi dell'art. 6.8 delle Condizioni di Assicurazione:*

<i>Somma effettivamente assicurata</i>	<i>Euro 300.000,00</i>
<i>Somma assicurata corretta</i>	<i>Euro 400.000,00</i>
<i>"Sottoassicurazione" del 25%</i>	

*Rinuncia parziale alla proporzionale 20% ai sensi dell'art. 6.8*

*Proporzionale effettivamente applicata 10% [Euro 300.000,00 + tolleranza del 20%]: Euro 400.000,00 = 90% di copertura.*

#### 4. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

##### **AVVERTENZA**

*Al fine di poter valutare adeguatamente il rischio al quale commisurare il premio, l'Intermediario e la Società devono necessariamente conoscere tutte le circostanze che possono influenzare tale valutazione, compresi i precedenti assicurativi.*

*Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile (art. 6.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni di Assicurazione.).*

*Il contratto non prevede particolari casi di nullità se non quelli previsti dalla legge.*

#### 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

*Ogni aggravamento o diminuzione del rischio deve essere comunicato dal Contraente/Assicurato alla Società. Ulteriori dettagli sono descritti negli artt. 6.2 - Aggravamento del Rischio e 6.4 - Diminuzione del Rischio delle Condizioni di Assicurazione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).*

*In caso di diminuzione del rischio la Società dovrà ridurre il premio dalla prima rata successiva alla comunicazione.*

#### 6. Premio

Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del premio. È inoltre prevista la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali senza alcun onere aggiuntivo.

Per il pagamento del premio gli intermediari assicurativi possono ricevere dal Contraente esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:

- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore di volta in volta;
- assegni bancari, postali e circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società o all'intermediario espressamente in tale qualità;
- bonifici bancari cu c/c intestati alla Società o all'intermediario espressamente in tale qualità;
- bollettini postali;
- bancomat (solo presso gli intermediari dotati di POS).

In caso di presenza di almeno di almeno due Sezioni La Società applica in via automatica uno sconto di premio.

##### **AVVERTENZA**

*Il premio può essere soggetto a regolazione come previsto dai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:*

*art. 6.3 - Variazione del rischio assicurato e buona fede;*

*art. 4.20 - Regolazione del premio, tolleranza nel numero dei posti letto - riduzione risarcimento "nell'ambito della Responsabilità Civile.*

#### 7. Rivalse

##### **AVVERTENZA**

*Le azioni di rivalsa possono essere esercitate dalla Società nei termini previsti dalla legge: la Società che ha pagato l'indennizzo subentra nei diritti dell'Assicurato per agire nei confronti dei terzi responsabili del danno per il recupero di quanto pagato (art. 1916 del Codice Civile).*

*La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il Contraente e verso le persone delle quali lo stesso risponde ai sensi di legge, nonché verso le società controllate, consociate o collegate del Contraente. Questa rinuncia non è prevista per la Sezione Furto e Rapina (art. 7.14 delle Condizioni di Assicurazione).*

***Nella Sezione Responsabilità Civile la Società ha diritto di rivalsa nei confronti del Contraente per le franchigie e/o scoperti eventualmente anticipati dalla stessa nei confronti del terzo danneggiato.***

**8. Diritto di recesso**

***AVVERTENZA - Facoltà di recesso in caso di sinistro***

***La Società può recedere dal contratto di assicurazione, con preavviso di 30 giorni, dopo ogni denuncia di sinistro. Ulteriori dettagli sono descritti all'art. 6.11 - Facoltà di recesso in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione.***

***AVVERTENZA - Disdetta alla scadenza***

***Ciascuna delle Parti può disdettare il contratto di assicurazione alla scadenza con preavviso di 60 giorni, come specificato all'art. 6.8 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione.***

**9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento del premio) si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento al Contraente o ha promosso contro questo la mediazione o l'azione giudiziaria per chiedere il risarcimento.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

**10. Legge applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana (art. 6.19 delle Condizioni di Assicurazione).

**11. Regime fiscale**

Il premio è gravato da oneri fiscali e parafiscali che sono a carico del Contraente (art. 6.17 delle Condizioni di Assicurazione). Attuale dimensione delle aliquote degli oneri fiscali e parafiscali:

Sezione Incendio ed altri danni ai beni	22,25%
Sezione Furto e Rapina	22,25%
Sezione Elettronica	21,25%
Sezione Responsabilità Civile	22,25%

## C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

**12. Sinistri - liquidazione dell'Indennizzo/Risarcimento**

***AVVERTENZA***

***In caso di sinistro il Contraente deve farne denuncia scritta all'Intermediario assicurativo o alla Società entro 10 giorni da quello in cui ha avuto conoscenza del sinistro.***

***L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.***

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alla Sezione Norme operanti in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione, in particolare agli articoli:

- 7.1 e 7.18 - Obblighi in caso di sinistro;
- 7.3 - Procedura per la valutazione del danno;
- 7.4 - Mandato dei periti;
- 7.6 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno;

- 7.12 - Pagamento dell'indennizzo ed anticipo dell'indennizzo;
- 7.13 - Pagamento dell'indennizzo o anticipo indennizzo prima del rilascio del certificato di chiusa inchiesta;
- 7.16 - Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro - Reintegro automatico (valido per le Sezioni Furto e Rapina ed Elettronica);
- 7.19 - Gestione delle vertenze - spese di resistenza.

*La gestione dei sinistri della Sezione Assistenza è stata affidata dalla Società a Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte di Reale Group, Via Santa Maria, 11 - 10122 Torino (TO), alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. L'Assicurato, ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, ai riferimenti indicati all'art. 5.5 delle Condizioni di Assicurazione.*

### 13. Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'Impresa, riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a:

Ufficio Reclami UNIQA Assicurazioni SpA.

Via Carnia, 26 - 20132 Milano

Fax: 02/28189677 - e-mail: reclami@uniqagroup.it

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'Impresa, dell'Intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

L'Impresa, ricevuto il reclamo, deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo all'indirizzo fornito dal reclamante.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax n. 06.421.33.353/745, indirizzo PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet dell'Impresa [www.uniqagroup.it](http://www.uniqagroup.it) oppure sul sito IVASS [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

### 14. Arbitrato

Le Parti possono ricorrere all'arbitrato in caso di disaccordo sulla quantificazione del danno. Questa possibilità non è prevista per la Sezione Responsabilità Civile.

#### **AVVERTENZA**

*In caso di disaccordo tra le Parti è comunque possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria dopo aver attivato la "Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni.*

# Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- Addetti:** i titolari, soci, familiari coadiuvanti (anche se non dipendenti), associati in partecipazione, i prestatori di lavoro (come da successiva definizione) e tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti, tirocinanti e lavoratori parasubordinati.
- Albergo:** struttura ricettiva comprendente oltre gli alberghi, i motel, gli hotel, le pensioni, i garnì, i moublè, gli aparthotel ed i residences con servizi centralizzati.
- Allagamento:** qualsiasi spandimento o riversamento di acqua, diverso da alluvioni e/o inondazioni e non conseguente a rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione.
- Alluvione:** allagamento temporaneo, anche con trasporto o mobilitazione di sedimenti o altro materiale, di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Ciò include le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, reti di drenaggio artificiale, ogni altro tipo idrico superficiale anche a regime temporaneo, naturale o artificiale, le inondazioni marine nelle zone costiere ad esclusione degli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi meteorologici, fusione di neve o di ghiacciai.
- Arbitrato:** la procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
- Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- Atti di Terrorismo:** tutte le azioni compiute da persone o gruppi di persone per il conseguimento di scopi politici, etnici, religiosi, ideologici o simili e tali da diffondere paura o terrore tra la popolazione o parti della popolazione, per esercitare in tal modo pressioni su un governo o su un'istituzione statale.
- Attività:** attività commerciale svolta dall'Assicurato e dichiarata in polizza, compreso lo svolgimento di tutte le attività e lavorazioni primarie, preliminari, secondarie, complementari, collaterali ed accessorie connesse. Sono comprese le attività dopolavoristiche, ricreative, culturali, sportive o aventi carattere sociale. È inoltre compresa l'attività artigianale organizzata al fine della produzione, trasformazione, riparazione o manutenzione di merci e prodotti, inerenti l'attività dichiarata in polizza, sempreché la superficie del laboratorio ubicato nel fabbricato dove viene esercitata l'attività, occupi una superficie non superiore al 30% della superficie complessiva.
- Attività stagionale:** l'attività che rimane aperta per un periodo inferiore all'anno solare.

- Catenaccio:** robusta asta metallica che consente la chiusura di un serramento.
- Colpo d'ariete:** il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.
- Contenuto:** apparecchiature elettroniche, cose particolari, effetti personali, macchinari, attrezzature, arredamento, merci ed altri beni, così come definiti alle successive voci:

**Apparecchiature elettroniche:**

sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, impianti radiotelevisivi e di telecomunicazione, videoproiettori, giochi elettronici, impianti di prevenzione, di segnalazione e di allarme, impianti telefonici (*esclusi i telefoni cellulari, gli smartphone ed i tablet*), parti elettriche ed elettroniche delle attrezzature e dei macchinari, personal computer, bilance elettroniche, registratori di cassa, distributori automatici, terminali di POS ed altre apparecchiature per ufficio che abbiano componentistica elettronica (quali, a titolo esemplificativo, fotocopiatrici, stampanti, fax). Nel caso in cui sia dubbia l'appartenenza di una determinata cosa alle "apparecchiature elettroniche" la stessa verrà attribuita alla categoria "macchinari".

**Cose particolari:**

qualora non costituiscano prodotti dell'azienda: archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés, schede (non telefoniche), dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici.

**Effetti personali del Contraente e degli addetti:**

valori, oggetti di solo uso personale, indumenti e relativi accessori. *Non sono considerati effetti personali biciclette, veicoli a motore e loro parti, natanti e loro parti.*

**Macchinario - attrezzatura - arredamento:**

macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento ed impianti non rientranti nella definizione di "fabbricati", serbatoi e silos non in muratura, mezzi di pesa (eccettuate quelle rientranti nella definizione di "apparecchiature elettroniche"), nonché di traino e di trasporto non iscritti al pubblico registro automobilistico, vestiario, arredamento, mobilio, cancelleria, valori. Se i locali sono in affitto e nella presente polizza non risulta assicurato il fabbricato, sono comprese le addizioni e le migliorie apportate al fabbricato dal Contraente locatario e/o di sua proprietà anche se rientranti nella definizione di Fabbricato (a titolo esemplificativo: impianti fissi a servizio del fabbricato, quali impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, tappezzerie, rivestimenti, serramenti). Sono altresì compresi le cose particolari, i valori, i preziosi, gli oggetti d'arte nonché gli effetti personali del Contraente e degli addetti.

**Merci:**

materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda assicurata, sia semilavorati che finiti, beni in lavorazione, manutenzione, riparazione o in deposito, scorte e materiali di

consumo, imballaggi, contenitori, supporti, scarti e ritagli di lavorazione e quant'altro di simile e pertinente all'attività assicurata, infiammabili (come da successiva definizione), merci speciali (come da definizione successiva) ed esplosivi (come da definizione successiva). Nel valore delle merci sono comprese le accise ed i diritti doganali. Si considerano merci anche i veicoli targati ed i ciclomotori oggetto di commercializzazione. **Non sono considerati merci i valori di pertinenza dell'azienda e le cose particolari.**

**Oggetti d'arte:**

quadri, tappeti, arazzi, statue, raccolte e/o collezioni di antichità o numismatiche o filateliche e singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.

**Preziosi:**

oro o platino lavorati o grezzi, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su oro o platino.

**Valori:**

denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali, a titolo esemplificativo, francobolli, marche da bollo, buoni pasto, schede telefoniche, tessere di parcheggio), **esclusi i preziosi e le ricette farmaceutiche.**

**Non sono considerati Contenuto i seguenti beni:**

- *veicoli a motore e natanti iscritti al P.R.A. nonché i ciclomotori, salvo quanto specificato alla definizione Merci;*
  - *gli animali ed i beni portati dai clienti;*
  - *i beni in leasing se già altrimenti assicurati per un evento garantito in polizza;*
  - *enti che non abbiano fissa destinazione all'aperto.*
- nonché tutto quanto previsto nella definizione di Fabbricato.**

<b>Cliente:</b>	la persona che risiede temporaneamente in albergo ed è regolarmente registrata.
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione. Il Contraente è considerato Assicurato quando è titolare dell'interesse assicurato.
<b>Copertura:</b>	il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
<b>Cose:</b>	gli oggetti materiali e gli animali.
<b>Cose consegnate dai clienti:</b>	sono quelle consegnate in custodia all'Assicurato.
<b>Danni alla persona, danni corporali:</b>	morte o lesioni personali.
<b>Danni indiretti:</b>	danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.
<b>Danni materiali:</b>	la distruzione totale o parziale o il deterioramento di cose.
<b>Danni patrimoniali:</b>	danni che non sono danni alla persona, né danni a cosa, né conseguenza di danni a persone o cose.
<b>Danno indennizzabile:</b>	l'importo ottenuto dai risultati delle stime peritali senza tener conto di eventuali franchigie e/o scoperti o limiti di indennizzo.

<b>Danno liquidabile:</b>	l'importo ottenuto detraendo dal danno indennizzabile le eventuali franchigie, scoperti ed eventuale applicazione della regola proporzionale, ferma l'applicazione di eventuali limiti di indennizzo/risarcimento ove previsti.
<b>Esplosivi:</b>	le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione oppure esplodono per azione meccanica o termica. Sono comunque ritenuti esplosivi gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 06/05/1940 ed elencati nel relativo allegato A, nonché successive modifiche ed integrazioni.
<b>Esplosione:</b>	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
<b>Estorsione:</b>	è il reato commesso da chi costringe un'altra persona, mediante violenza o minaccia, a fare od omettere qualche cosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 del Codice Penale).
<b>Fabbricato:</b>	il complesso delle opere edili, costituito da più fabbricati o corpi di fabbricato, complete o in corso di costruzione, tutte le opere murarie e di finitura compresi i fissi e gli infissi ed opere di fondazione o interrate, recinzioni, cancelli, pavimentazione esterna, marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici, nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, antenne. Sono inoltre comprese le dipendenze ed eventuali depositi di riserva, purché situate in ubicazioni distanti meno di 100 metri da quella indicata in polizza, gli affreschi, le statue e le edecorazioni amovibili non aventi valore artistico, le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti, nonché le quote delle parti di immobile e di impianti costituenti proprietà comune. È altresì compresa anche la porzione adibita ad abitazione del titolare, se intercomunicante con gli altri locali adibiti ad attività. <b>È esclusa l'area e quanto indicato nella definizione di Contenuto.</b>
<b>Fenomeno elettrico:</b>	sono manifestazioni di fenomeno elettrico: <ul style="list-style-type: none"> <li>- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;</li> <li>- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;</li> <li>- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;</li> <li>- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.</li> </ul>
<b>Fissi ed infissi:</b>	manufatti per la chiusura dei vani di transito, impianti di illuminazione al servizio del fabbricato, grondaie e pluviali, impianti di apertura di cancelli e quant'altro è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione

secondaria di finimento o protezione.

<b>Fragili:</b>	lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento, manufatti in materia plastica rigida.
<b>Franchigia:</b>	l'importo prestabilito che viene detratto dall'ammontare del danno indennizzabile (vedi definizione) che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Foro competente:</b>	la sede giudiziaria - competente per territorio - presso la quale deve essere intentata la causa.
<b>Fulmine:</b>	il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.
<b>Furto:</b>	è il reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per gli altri (artt. 624, 624bis del Codice Penale).
<b>Furto con destrezza:</b>	furto commesso con speciale abilità eludendo l'attenzione del derubato e di altre persone presenti.
<b>Implosione:</b>	il cedimento repentino - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna od eccesso di pressione esterna.
<b>Incendio:</b>	combustione con fiamma di cose al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
<b>Incombustibili:</b>	le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società al Contraente in caso di sinistro.
<b>Infiammabili:</b>	sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) che rispondano alle seguenti caratteristiche: gas combustibili, ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno, sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed al contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano, sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili o liquidi e solidi con un punto di infiammabilità inferiore a 55° C. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 - allegato V nonché successive modifiche ed integrazioni.
<b>Inondazione:</b>	invasione o espansione delle acque su vaste aree prodotta da una rottura o un sormonto dell'argine naturale o artificiale di un corso d'acqua.
<b>Lastre ed insegne:</b>	ucernari, lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti, semplici o stratificate, anche lavorate e decorate, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, esistenti tanto all'esterno che all'interno del fabbricato,

stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.

- Luci:** aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande ed inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale.
- Massimale:** la massima esposizione della Società per ogni sinistro relativamente a danni a terzi.
- Merci speciali:** i considerano "merci speciali": celluloidi (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). ***Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.***
- Mezzi di custodia:** contenitori quali armadi di sicurezza e cassaforti, aventi almeno le seguenti caratteristiche di base:
- Casseforti**
- chiusura con catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione) avente:
    - un peso minimo di 200 kg se si tratta di cassaforte non a muro;
    - pareti d'acciaio dello spessore di almeno 2 mm = 0,002 m e battente in acciaio dello spessore di almeno 10 mm = 0,01 m, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione del medesimo.
- Le cassaforti a muro devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza la demolizione del medesimo.
- Armadi di sicurezza**
- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm, con sagomatura antistrappo sul lato cerniere e, a protezione delle serrature, una piastra di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese;
  - movimento di chiusura:
    - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su uno o due lati di un battente;
    - rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale.
- Gli armadi di sicurezza devono avere un peso non inferiore a 200 kg oppure essere ancorati al pavimento.
- Occlusione:** ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso, determinata da corpi estranei, ***escluse sedimentazioni ed incrostazioni.***
- Parti:** il Contraente e la Società.
- Partita:** l'insieme delle cose che appartengono ad una o più categorie ed assicurati con un'unica somma.

<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Prestatori di lavoro:</b>	tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, nel rispetto delle vigenti norme in materia di lavoro.. <i>Sono esclusi gli appaltatori, i sub-appaltatori e relativi dipendenti.</i>
<b>Primo Rischio Assoluto:</b>	forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata; tale forma non è soggetta all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
<b>Programmi in licenza d'uso:</b>	sequenze di informazioni costituenti istruzioni, eseguibili dall'elaboratore, che il Contraente/Assicurato utilizza in base ad una licenza d'uso o altro contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
<b>Rapina:</b>	è il reato commesso da chi sottrae la cosa mobile altrui a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa o ad altri (art. 628 del Codice Penale).
<b>Rigurgito:</b>	riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
<b>Risarcimento:</b>	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
<b>Rischio:</b>	la possibilità che si verifichi il sinistro.
<b>Rivalsa:</b>	in base all'art. 1916 del Codice Civile la Società, dopo aver pagato l'indennizzo/risarcimento, subentra nei diritti dell'Assicurato verso il Terzo responsabile del danno.
<b>Scasso:</b>	forzatura, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate.
<b>Scippo:</b>	è il reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (art. 642bis del Codice Penale).
<b>Scoperto:</b>	la percentuale del danno indennizzabile (vedi definizione) che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Scoppio:</b>	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. <i>Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.</i>
<b>Serramento:</b>	manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del danno per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Società:</b>	<b>UNIQA Assicurazioni SpA.</b>
<b>Solaio:</b>	il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.


<b>Sottolimito:</b>	il sottolimito (= limite di risarcimento) presenta il massimo risarcimento che non si intende in aggiunta al massimale ma è una parte dello stesso.
<b>Struttura Organizzativa:</b>	la struttura di Blue Assistance, società di servizi facente parte di Reale Group, Via Santa Maria, 11 - 10122 Torino (TO), in funzione tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, che in virtù di una specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in polizza con costi a carico della Società stessa.
<b>Supporto di dati:</b>	qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per la memorizzazione di informazioni leggibili/elaborabili esclusivamente a mezzo di programmi.
<b>Tetto:</b>	l'insieme delle strutture destinate a coprire il fabbricato e a proteggerlo dagli eventi atmosferici.
<b>Titoli di credito:</b>	i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti Pubblici e Privati, le azioni di Società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari e postali, i libretti a risparmio e simili.
<b>Trabocco:</b>	fuoriuscita di liquidi dal colmo di grondaie e pluviali, non dovuti ad occlusione, causata da incapacità degli stessi a smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla loro portata massima prevista nella medesima unità di tempo.
<b>Truffa:</b>	il reato compiuto da chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 640 del Codice Penale).
<b>Valore al momento del sinistro (valore allo stato d'uso):</b>	<p><b>Fabbricato:</b> il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, all'uso, alla destinazione ed ogni altra circostanza concomitante; <i>non si tiene conto del valore dell'area.</i></p> <p><b>Contenuto (escluse le merci):</b> il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove aventi analoghe caratteristiche al netto di un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.</p>
<b>Valore a nuovo:</b>	<p><b>Fabbricato o rischio locativo:</b> il costo di riparazione o integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato (escluso il valore dell'area).</p> <p><b>Contenuto (escluse le merci):</b> il costo di riparazione o di rimpiazzo della cosa danneggiata con altra nuova uguale o, se non disponibile, con cosa equivalente per uso, qualità e caratteristiche, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.</p>
<b>Valore nominale:</b>	l'importo indicato su carte valori, titoli di credito in genere e denaro.
<b>Valore intero:</b>	forma di assicurazione che comporta, in caso di sinistro, l'applicazione della proporzionale a carico del Contraente, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose assicurate al momento del sinistro eccede le somme assicurate.

**Vetrina:** contenitore, anche in vetro, adibito ad esposizione di beni.

**Vetro antisfondamento:** manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm = 0,006 m, oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato di spessore non inferiore a 6 mm = 0,006 m).

***UNIQA Assicurazioni SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.***

Il Direttore Generale  
Roberto Laganà



# b) Condizioni di Assicurazione

## Sezione A: Incendio e altri danni ai beni

### Art. 1.1 - Cose assicurate e forma di assicurazione

Si intendono assicurate, se indicate in polizza le relative somme, le seguenti cose:

- Fabbricato: assicurato in base al suo valore a nuovo (vedi definizione nel Glossario);
- Contenuto: assicurato in base al suo valore a nuovo (vedi definizione nel Glossario) con altre cose nuove eguali o equivalenti.

L'assicurazione della presente Sezione di polizza viene prestata nella forma a "Valore Intero"; tuttavia, in caso di sinistro indennizzabile, nel caso in cui l'ammontare del danno complessivo sia inferiore ad Euro 5.000,00, l'indennizzo verrà liquidato senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 7.8 delle Condizioni di Assicurazione.

### Art. 1.2 - Caratteristiche costruttive del fabbricato e destinazione d'uso

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate sia costruito per almeno l'80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, pareti esterne e copertura del tetto per almeno l'80% in materiali incombustibili, solai e struttura portante del tetto comunque costruiti.

La presenza di materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento, aderenti a strutture continue incombustibili non incide sull'operatività delle garanzie.

***La garanzia non è operante qualora il fabbricato assicurato presenti elementi costruttivi difformi da quelli sopra indicati, fatto salvo quanto indicato con la Condizione Particolare A15 qualora operante.***

### Art. 1.3 - Dolo e colpa grave

Le garanzie operano anche in caso di colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nonché in caso di dolo o colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

### Art. 1.4 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a) incendio;
- b) fulmine, compresa la caduta di alberi o manufatti causata dal fulmine, sia nel caso di azione diretta del fulmine sulle cose assicurate che nel caso di danni materiali causati alle cose assicurate a seguito di caduta di albero o manufatto colpito dal fulmine;
- c) scoppio, esplosione ed implosione - ***esclusi quelli causati da ordigni esplosivi***;
- d) caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
- e) urto di veicoli stradali non appartenenti né in uso al Contraente, all'Assicurato o agli addetti;
- f) bang sonico determinato da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- g) rovina ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- h) fuoriuscita di fumo a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione di calore, facenti parte delle cose assicurate, sempre che detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- i) 1. atti vandalici e dolosi, di sabotaggio, verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, compresi i danni causati da ordigni esplosivi;  
2. atti di terrorismo.

*Fermo quanto specificato all'art. 1.10 delle Condizioni di Assicurazione, sono altresì esclusi i danni:*

- *cagionati dai ladri alle porte ed ai serramenti dei locali assicurati o contenenti le cose assicurate in occasione di furto o tentato furto se operante la Sezione Furto e Rapina; sono comunque compresi i danni di incendio, se cagionati da ladri;*
- *da imbrattamento o deturpazione alle pareti esterne del fabbricato, delle relative dipendenze e delle recinzioni;*
- *alle cose poste all'esterno dei locali dell'Azienda assicurata ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione e delle cose poste nell'ambito dell'azienda ed in area completamente recintata (muro, rete metallica, inferriate) e protetta da porte e/o cancelli regolarmente chiusi;*
- *diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre 5 giorni consecutivi;*
- *verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;*
- *direttamente o indirettamente causati da contaminazione biologica, chimica, radioattiva o nucleare o determinati dal rilascio o dalla minaccia di rilascio di contaminanti chimici e/o biologici;*
- *causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre, salvo la indennità aggiuntiva per danni indiretti di cui alla lettera s);*

*Limitatamente agli atti di terrorismo di cui alla presente lettera i), punto 2, le Parti si riservano la facoltà di recedere da detta garanzia in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni. Contestualmente a detto recesso la Società rimborserà pro-rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l'estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotaggio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05‰ (permille) già compreso in quelli indicati in polizza.*

- j) *eventi atmosferici, quali uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e cose da esso trasportate, sollevate o abbattute, trombe d'aria e simili manifestazioni atmosferiche (indipendentemente dal fatto che i danni siano riscontrabili in zona su una pluralità di beni, assicurati e non) nonché i danni da bagnamento verificatosi all'interno dei fabbricati, purché direttamente causati da caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.*

*Sono esclusi i danni:*

- *causati da:*
  - *fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;*
  - *cedimento o franamento del terreno;*
  - *rigurgito dei sistemi di scarico delle acque pluviali, formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno di acqua e/o conseguente danneggiamento di serramenti;*
  - *acqua e/o grandine penetrata da finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;*
- *ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici sopra indicati;*
- *subiti da:*
  - *tende esterne, chioschi;*
  - *pannelli solari e fotovoltaici e relativi sostegni, serre e quanto in essi riposto;*
  - *tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, capannoni pressostatici e similari, baracche in legno o in plastica e quanto in essi contenuto;*
  - *tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) e quanto in essi contenuto;*
  - *enti all'aperto, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;*
  - *alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;*

- k) da crollo parziale o totale del tetto direttamente provocato dal peso della neve o del ghiaccio nonché i conseguenti danni da bagnamento all'interno del fabbricato ed al suo contenuto.

**Sono esclusi i danni:**

- *causati da valanghe, slavine e caduta sassi;*
  - *di scivolamento o comunque spostamento di tegole e simili, salvo che siano causati dal crollo parziale o totale del tetto;*
  - *i danni derivanti da penetrazione nel tetto di acqua da disgelo ed altri danni conseguenti;*
  - *ai fabbricati (ed al loro contenuto) non conformi alle norme relative ai carichi di neve vigenti al momento della costruzione o della successiva ristrutturazione;*
  - *ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento a meno che quest'ultima sia ininfluente ai fini del verificarsi del sinistro;*
  - *a lucernari, vetrate e serramenti in genere, all'impermeabilizzazione, e agli strumenti di ritenzione e conduzione delle acque meteoriche quali tettoie, grondaie e pluviali, alle antenne e ai comignoli salvo che siano causati da crollo parziale o totale del tetto;*
  - *a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;*
  - *alle serre e agli enti all'aperto in genere;*
- l) correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualunque causa originati, a impianti, macchine, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici.
- Sono esclusi i danni:**
- *alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegne luminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;*
  - *causati da usura, manomissione, difetti del materiale o carenze di manutenzione;*
  - *derivanti da operazioni di montaggio, collaudo, prova o manutenzione;*
  - *dovuti a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della polizza;*
  - *dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;*
- m) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché tali danni siano conseguenti ad eventi garantiti che abbiano colpito le cose assicurate oppure altre cose poste nell'ambito di 20 metri da esse.

La Società indennizza e/o rimborsa altresì, in eccedenza alle somme assicurate in polizza, se conseguenti agli eventi garantiti in polizza:

- n) i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi assicurati;
- o) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria tossici e nocivi, **esclusi quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni;**
- p) le spese sostenute dal Contraente per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dal Contraente, resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- q) maggiori costi per il proseguimento dell'attività in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda assicurata, debitamente documentati, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino:
- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
  - il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
  - le lavorazioni presso terzi e/o la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
  - gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento.

**La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento dell'inattività causati da:**

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine e/o impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o reddito commerciale o industriale o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte e che avrà durata massima di 60 giorni dal verificarsi del sinistro.

**Non sono rimborsabili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.**

Qualora a seguito di sinistro indennizzabile la ricostruzione o il ripristino del fabbricato dovesse rispettare le "norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro (adeguamento antisismico), si conviene che i relativi maggiori costi non verranno indennizzati per i fabbricati non rispondenti alle "norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi;

Per la presente garanzia non è operante il disposto dell'art. 7.8 delle Condizioni di Assicurazione.

- r) un'indennità aggiuntiva pari al 10% dell'indennizzo sulle partite Fabbricato e/o Contenuto per singolo sinistro.

**La presente indennità non viene corrisposta per i seguenti danni:**

- spese di ricerca e ripristino di cui all'art. 1.5 delle Condizioni di Assicurazione;
- fenomeno elettrico ed elettronico di cui all'art. 1.4, lett. l) delle Condizioni di Assicurazione;
- merci in refrigerazione di cui alla Condizione Particolare A4, qualora operante;
- maggiori costi di cui all'art. 1.4, lett. q) delle Condizioni di Assicurazione;
- ricorso terzi di cui alla Condizione Particolare A1, qualora operante.

- s) gli oneri di urbanizzazione che dovessero comunque gravare sul Contraente e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione;

- t) gli onorari di progettazione del fabbricato di competenza di liberi professionisti, per le prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno subito dal fabbricato, sempre che l'importo della parcella non ecceda quelli previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non riguardi prestazioni per la presentazione di eventuali reclami;

- u) le spese ed onorari del perito che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto all'art. 7.3 delle Condizioni di Assicurazione riguardante la "procedura per la valutazione del danno" nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito;

- v) le spese per il controllo, il collaudo e le relative prove di idoneità delle cose assicurate conseguenti a sinistro indennizzabile, ma non danneggiate dal sinistro stesso.

**Per eventuali franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, si rimanda all'allegato A - Sezione Incendio.**

## **Art. 1.5 - Danni da bagnamento**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua a seguito di:

1. guasto o rottura accidentale:
  - a) degli impianti (diversi dagli impianti automatici di estinzione) esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime;

- b) degli impianti automatici di estinzione a pioggia, incluse le relative alimentazioni;
  - c) di macchinari o apparecchiature collegate a condutture d'acqua o delle relative tubazioni di collegamento con la rete idrica del fabbricato;
  - d) dell'impianto di scarico delle acque pluviali.
2. Occlusione:
- a) degli impianti di scarico delle acque usate esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime;
  - b) degli impianti di scarico delle acque pluviali causati esclusivamente da neve o grandine.
3. Rottura degli impianti idrici esistenti all'interno dei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime per effetto del gelo, **con esclusione dei danni avvenuti in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 72 ore consecutive antecedenti il sinistro.**
- Sono esclusi i danni alle cose assicurate:**
- **provocati da umidità, stillicidio, trasudamento, insalubrità del fabbricato, usura, corrosione o difetti di materiali o di costruzione;**
  - **alle cose poste in locali interrati o seminterrati, dovuti ad acqua piovana, se poste ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento se queste, per natura, peso o destinazione, possono essere altrimenti collocate;**
  - **derivanti da infiltrazioni d'acqua;**
  - **derivanti da disgelo di accumuli di neve o di ghiaccio;**
  - **da bagnamento a seguito di rottura o intasamento di grondaie e pluviali causati da ghiaccio nonché i danni causati dal ghiaccio a grondaie e pluviali;**
  - **causati da colaggio di impianti automatici di estinzione;**
  - **a seguito di rotture di condutture installate all'esterno del fabbricato, anche se interrate, provocate dal gelo;**
  - **conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;**
  - **verificatisi in occasione di lavori di riparazioni, manutenzioni, collaudi o prove;**
  - **che si verificassero al fabbricato assicurato o a quanto in esso contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno.**
4. Qualora sia assicurato il fabbricato, in caso di guasto o rottura accidentale od occlusioni come indicati sopra ai punti 1., 2., e 3. che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni, anche in assenza di danno materiale e diretto alle cose assicurate, si rimborsano altresì:
- a) in caso di tubazioni installate nel fabbricato: le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita d'acqua nonché per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate;
  - b) in caso di tubazioni esterne ed interrate e comunque entro l'area aziendale: le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto o per la sostituzione della tubazione danneggiata.

**Le spese di ricerca e ripristino sono escluse se relative ad impianti di irrigazione o antincendio.**

In caso di danni da bagnamento a seguito di:

- eventi atmosferici si applica esclusivamente quanto previsto all'art. 1.4, lett. j) delle Condizioni di Assicurazione;
  - crollo totale o parziale del tetto causato da sovraccarico di neve o di ghiaccio si applica esclusivamente quanto previsto all'art. 1.4, lett. k) delle Condizioni di Assicurazione.
5. La Società, inoltre, in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato, dovuta a rottura delle tubazioni degli impianti stessi, che sia accertata dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte di quest'ultima, indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi che hanno originato la dispersione di gas, comprese le spese per la ricerca ed il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate.

**La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto ed opera inoltre con la franchigia ed i limiti, per sinistro, di cui all'allegato A - Sezione Incendio.**

#### **Art. 1.6 - Contenuto presso terzi**

I macchinari, le attrezzature, l'arredamento e le merci si intendono in garanzia per danni da incendio verificatisi:

- durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano;
- quando sono temporaneamente in deposito presso terzi o presso l'abitazione del titolare dell'azienda, nel territorio italiano, per pulizia, manutenzione, conservazione, riparazione o lavorazione.

***La presente garanzia è prestata con il limite di indennizzo indicato nell'allegato A - Sezione Incendio.***

#### **Art. 1.7 - Universalità**

Con il presente contratto di assicurazione si assicurano tutte le cose relative all'attività descritta in polizza poste nell'ubicazione indicata nella stessa, esclusa l'area, ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni previste nella polizza stessa. Qualora una determinata cosa non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero se tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa verrà attribuita alla partita attrezzatura.

#### **Art. 1.8 - Perdita delle pigioni**

Fermo quanto stabilito all'art. 7.17 delle Condizioni di Assicurazione, se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società indennizza i danni derivanti dalla perdita di pigioni del fabbricato assicurato locato a terzi per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di 1 anno.

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato - proprietario - che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Viene convenuto che se al momento del sinistro la somma assicurata alla partita Fabbricato risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto a sensi dell'art. 7.8 delle Condizioni di Assicurazione.

#### **Art. 1.9 - Modifiche a fabbricati, macchinari ed attrezzature**

È facoltà del Contraente, nell'ubicazione indicata in polizza relativa alla presente Sezione, modificare fabbricati, macchinari ed attrezzature per proprie esigenze in relazione all'attività esercitata, senza obbligo di preventiva comunicazione alla Società. Le conseguenti maggiori somme assicurate si intenderanno automaticamente comprese nelle rispettive partite alla duplice condizione che:

- tali modifiche non comportino un aumento della somma assicurata della singola partita coinvolta di oltre il 5% e comunque con il massimo di Euro 150.000,00; la parte di aumento eccedente la soglia anzidetta rimane esclusa dalla copertura automatica;
- il Contraente comunichi alla Società entro 30 giorni dalla data di inizio lavori l'aggiornamento delle somme assicurate.

Qualora tali modifiche dovessero comportare aggravamento del rischio si applica quanto previsto all'art. 6.2 delle Condizioni di Assicurazione.

#### **Art. 1.10 - Esclusioni**

***Sono esclusi i danni:***

- a) causati da atti di guerra, invasione, guerra civile, rivolta, rivoluzione, statalizzazione, confisca, assunzione del potere da parte di forze militari o illegali;***
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; sono altresì esclusi i danni verificatisi in connessione diretta o indiretta con energia nucleare o materiale radioattivo o armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;***

- c) *commessi con dolo dal Contraente, dall'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata;*
- d) *causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione di acqua marina, inondazioni, alluvioni, bradisismo, franamento o smottamento del terreno, crollo e/o collasso strutturale delle strutture del fabbricato;*
- e) *di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;*
- f) *alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;*
- g) *subiti dalle merci:*
  - *in refrigerazione;*
  - *già caricate su automezzi di trasporto e comunque durante il loro trasporto;*
- i) *al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma;*
- j) *ad affreschi, mosaici, raccolte scientifiche o d'antichità o numismatiche e collezioni in genere, aventi valore artistico o affettivo;*
- l) *agli impianti fotovoltaici e/o termico solari;*
- m) *di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi o contenitori, causata da rottura accidentale dei contenitori stessi o delle relative valvole.*

*Sono inoltre esclusi:*

- n) *i danni indiretti, salvo quanto compreso all'art. 1.4 lett. q) e r);*
- o) *i costi di stabilizzazione del terreno sul quale è costruito il fabbricato assicurato, necessari per la riparazione del fabbricato stesso.*

## Condizioni Particolari (valide se richiamate in polizza)

### **C.P. A1 - Ricorso terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Incendio. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi *con il sottolimito e la franchigia indicati nell'allegato A - Sezione Incendio.*

*L'assicurazione non comprende i danni:*

- *a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;*
- *di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.*

*Non sono comunque considerati terzi:*

- a) *il Contraente, il coniuge, i conviventi di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché, se convivente, qualsiasi altro parente o affine;*
- b) *quando il Contraente non sia una persona fisica:*
  - *il rappresentante legale, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata;*
  - *le persone che si trovino con il rappresentante legale, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata nei rapporti di cui alla lettera a).*

Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente. Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

### **C.P. A2 - Rischio locativo**

La Società, nei casi di responsabilità del Contraente a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio e fumo ai locali tenuti in locazione dallo stesso, ferma l'applicazione della regola proporzionale (art. 1907 del Codice Civile), qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termine di polizza.

### **C.P. A3 - Ricorso locatari**

La Società, nei casi di responsabilità del Contraente nella sua qualità di locatore del fabbricato e/o dei locali descritti in polizza risponde, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Incendio.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi con il limite di risarcimento e la franchigia indicati nell'allegato A - Sezione Incendio.

Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente. Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

### **C.P. A4 - Merci in refrigerazione**

A parziale deroga dell'art. 1.10, lett. g), la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza alla relativa partita, i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno conseguente a:

- eventi compresi in garanzia di cui agli artt. 1.4 e 1.5 delle Condizioni di Assicurazione;
- guasti o rotture accidentali dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Sono inoltre comprese, nel limite della somma assicurata indicata in polizza alla relativa partita, le spese sostenute dall'Assicurato per lo smaltimento disposto dalle competenti autorità sanitarie delle merci e dei prodotti avariati.

***Sono esclusi i danni:***

- ***dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o di installazione;***
- ***derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti;***
- ***alle merci poste su automezzi.***

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore.

***La presente garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e con la franchigia indicata nell'allegato A - Sezione Incendio.***

### **C.P. A5 - Merci in aumento (flottanti)**

In aumento a quanto previsto alla partita Contenuto e fino all'ulteriore concorrenza della somma indicata nella relativa partita, la Società assicura i danni materiali e diretti subiti alle merci. La maggior somma opera per i soli mesi indicati in polizza e decorre dalle ore 00.00 del 1° giorno assicurato del mese fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese per ciascun anno solare.

Il premio relativo a quest'estensione di garanzia rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società, anche se la giacenza effettiva delle merci risultasse inferiore a quella assicurata, senza alcuna possibilità di variazione del periodo assicurato.

### **C.P. A6 - Impianti fotovoltaici e termico solari**

A parziale deroga dell'art. 1.10, lett. l) delle Condizioni di Assicurazione, la Società indennizza, ai sensi delle garanzie operanti, i danni subiti dagli impianti fotovoltaici (composti da supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e

rilevazione) e termico solari (composti da collettori solari, scambiatori di calore, serbatoi di accumulo dell'acqua, pompe centrifughe, supporti ed altri componenti), purché siano:

- installati sul tetto del fabbricato o delle relative dipendenze o pertinenze purché chiuse su tutti i lati;
- certificati dalle attuali normative in vigore al momento dell'installazione;
- regolarmente installati e collaudati da ditta specializzata;
- regolarmente funzionanti e pronti all'uso cui sono destinati;
- garantiti da un contratto di manutenzione per tutto il periodo di assicurazione da parte della stessa ditta installatrice o da altra ditta specializzata.

*Se manca una delle condizioni di assicurabilità sopra indicate la garanzia non opera.*

*Se manca solo il contratto di manutenzione, si applicherà uno scoperto del 30%.*

*Fermo quanto stabilito dall'art. 1.10 delle Condizioni di Assicurazione, sono esclusi anche i danni:*

- *derivanti da materiali o prodotti difettosi nonché da installazione difettosa;*
- *derivanti da carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazioni o deperimento;*
- *derivanti da gelo;*
- *che siano conseguenza del naturale e/o graduale deterioramento, anche se causato da effetti degli agenti atmosferici;*
- *indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate.*

*La presente garanzia è prestata con lo scoperto e la franchigia indicati nell'allegato A - Sezione Incendio, fatti salvi eventuali maggiori scoperti, minimi non indennizzabili o franchigie.*

#### **C.P. A7 - Dispersione liquidi**

A parziale deroga dell'art. 1.10, lett. m), la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata nella relativa partita e nella forma a Primo Rischio Assoluto, i danni materiali e diretti alle cose assicurate conseguenti alla dispersione di fluidi contenuti in cisterne, causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori o delle relative valvole.

*La Società non risponde:*

- a) dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;*
- b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;*
- c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;*
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.*

#### **C.P. A8 - Spese demolizione e sgombero**

In aumento a quanto previsto all'art. 1.4 lett. o) delle Condizioni di Assicurazione, e fino all'ulteriore concorrenza della somma indicata nella relativa partita, la Società si obbliga a rimborsare le spese sostenute e comprovate dall'Assicurato rese necessarie per demolire sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro, ferme le esclusioni previste dal predetto disposto e dall'art. 1.14 delle Condizioni di Assicurazione.

#### **C.P. A9 - Lastre ed insegne**

La Società indennizza i danni materiali e diretti per rottura accidentale di:

- lastre, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di vetro, cristallo, mezzo cristallo, il tutto non destinato alla vendita;
- insegne, anche in policarbonato, poste sia all'interno che all'esterno dei locali, purché stabilmente ancorate nel fabbricato assicurato;

o verificatisi per fatto involontario dell'Assicurato.

La garanzia si intende operante solo se è assicurata la partita Fabbricato o il Rischio Locativo (C.P. A2).

La Società, inoltre, indennizza e/o rimborsa:

- le spese di trasporto e di installazione necessarie per la sostituzione delle lastre e/o insegne rotte;
- le spese per la demolizione e/o lo sgombero dei residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata;

- i danni materiali e diretti al contenuto, provocati direttamente dalla rottura delle lastre assicurate, con il limite del 30% del danno indennizzabile alle lastre.

**Sono esclusi dalla garanzia i danni:**

- *ai lucernari ed ai bordi delle lastre scorrevoli;*
- *derivanti da operazioni di trasloco, lavori di manutenzione straordinaria o di riadattamento dei locali nei quali si svolge l'attività indicata in polizza, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici;*
- *derivanti da rimozione delle insegne, delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collegate;*
- *derivanti da vizi di costruzione o difettosa installazione nonché da rigature, segnature o scheggiature;*
- *di imbrattamento e deturpazione.*

**La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto ed opera con la franchigia ed il limite di indennizzo di cui all'allegato A - Sezione Incendio.**

#### **C.P. A10 - Merci ed attrezzature trasportate**

A parziale deroga dell'art. 1.10, lett. g) delle Condizioni di Assicurazione, la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza alla relativa partita, i danni conseguenti ad uno degli eventi assicurati nella presente Sezione di polizza e subiti dalle merci e dalle attrezzature inerenti l'attività descritta in polizza, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing, usufrutto o noleggio, durante i trasporti effettuati dall'Assicurato o dagli addetti per operazioni di consegna, prelievo o lavori presso terzi. La garanzia opera anche in caso di automezzo lasciato temporaneamente incustodito. La garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

**Sono esclusi i danni subiti dalle merci e/o attrezzature trasportate a seguito di:**

- vizi propri delle merci o delle attrezzature o da difetto di imballaggio;*
- scoppio causato da ordigni esplosivi;*
- furto, rapina ed estorsione, commessi o tentati;*
- ammanco o smarrimento, mancata consegna;*
- merci poste su automezzi di portata lorda superiore ai 35 q.li.*

Qualora dette merci risultassero coperte da polizza Trasporti che garantisca i medesimi rischi, la presente polizza opererà in eccedenza a quanto già eventualmente assicurato.

**La presente garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e con lo scoperto e la franchigia indicati nell'allegato A - Sezione Incendio.**

#### **C.P. A11 - Garanzie escludibili**

Qualora sia richiamata in polizza una delle seguenti Esclusioni, non si intendono operanti le seguenti garanzie:

Esclusione E01

**Non sono operanti le garanzie "danni da bagnamento" di cui all'art. 1.5 della presente Sezione di polizza.**

Esclusione E02

**Non è operante la garanzia "atti vandalici e dolosi, di terrorismo e sabotaggio e danni provocati da ordigni esplosivi" di cui all'art. 1.4, lett. i) della presente Sezione di polizza.**

Esclusione E03

**Non sono operanti le garanzie "maggiori costi per il proseguimento dell'attività" di cui art. 1.4 lett. q) e "indennità aggiuntiva per danni indiretti" di cui all'art. 1.4, lett. r) della presente Sezione di polizza.**

#### **C.P. A12 - Garanzia limitata al fabbricato**

La garanzia della presente Sezione Incendio è operante per il Fabbricato ed esclusivamente per i seguenti eventi previsti all'art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione: lett. a) incendio, b) fulmine, c) esplosione, implosione, scoppio, d) caduta aeromobili, f) bang sonico, h) fuoriuscita di fumo, n) guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni alle cose assicurate.

### **C.P. A13 - Franchigia**

Per tutti i danni a cose, le garanzie della Sezione Incendio sono prestate con l'applicazione di una franchigia assoluta per sinistro, pari a quanto indicato nel frontespizio di polizza. Per le garanzie che già prevedono scoperti e/o franchigie inferiori a tale importo, l'indennizzo sarà effettuato comunque con l'applicazione di tale franchigia, fermi eventuali franchigie e/o scoperti minimi superiori.

### **C.P. A14 - Veicoli di clienti in autorimessa**

Ad integrazione di quanto indicato nella definizione di Contenuto e fino alla concorrenza della somma indicata nella relativa partita, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai veicoli a motore e dai ciclomotori dei clienti dell'Assicurato, ricoverati nell'autorimessa di proprietà o in uso esclusivo dell'Assicurato stesso, da qualsiasi evento garantito dalla presente Sezione di polizza.

Qualora detti veicoli risultassero coperti da polizza CVT (Corpi Veicoli Terrestri) che garantisca i medesimi rischi, la presente polizza opererà in eccedenza a quanto già eventualmente assicurato.

*La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.*

### **C.P. A15 - Fabbricato con diverse caratteristiche costruttive**

Il Contraente dichiara che le caratteristiche costruttive del fabbricato assicurato in polizza sono difformi da quelle riportate all'art. 1.2 della presente Sezione di polizza e precisamente che:

- le strutture portanti verticali sono costruite in materiali incombustibili;
- solai, pareti esterne e tetto sono costruiti in materiali combustibili.

### **C.P. A16 - Contenuto a Primo Rischio Assoluto**

A parziale deroga dell'art. 1.1 della presente Sezione di polizza, la partita Contenuto si intende prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, senza cioè l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile.

### **C.P. A17 - Beni portati dai clienti**

Ad integrazione di quanto indicato nella definizione di Contenuto e fino alla concorrenza della somma indicata nella relativa partita, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni portati dai clienti dell'Assicurato, consegnati e non, da qualsiasi evento garantito dalla presente Sezione di polizza.

*Ferme le esclusioni di cui all'art. 1.14 delle Condizioni di Assicurazione, sono inoltre esclusi dalla presente estensione di garanzia i veicoli a motori e natanti iscritti al P.R.A. ed i ciclomotori nonché i preziosi ed i valori.*

*La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.*

## Sezione B: Furto e Rapina

### Art. 2.1 - Cose assicurate

Si intendono assicurate, se indicate in polizza le relative somme, le seguenti cose:

- Contenuto: assicurato in base al suo valore a nuovo (vedi definizione nel Glossario) con altre cose nuove eguali o equivalenti.

L'assicurazione della presente Sezione di polizza viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto; l'indennizzo verrà pertanto liquidato senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 7.8 delle Condizioni di Assicurazione.

### Art. 2.2 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti delle somme indicate in polizza i danni materiali e diretti al contenuto, direttamente causati da:

- a) furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

1. violandone le difese esterne mediante:

- rottura, scasso, nonché uso di ordigni e gas esplosivi finalizzato al furto;
- uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
- uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte al Contraente o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate: in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia dello smarrimento o della sottrazione alla competente Autorità fino alle ore 24.00 del 5° giorno successivo a quello della denuncia;

2. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

3. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

- b) furto commesso:

1. attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante senza introduzione nei locali;

2. durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 8.00 e le ore 24.00 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;

3. con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell'azienda;

- c) rapina od estorsione delle cose assicurate, avvenuta all'interno dei locali indicati in polizza anche nei casi in cui:

1. le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali stessi;

2. il Contraente/Assicurato, i suoi familiari o addetti vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone.

Sono parificati ai danni del furto:

- d) i danni causati ai beni assicurati per commettere il furto o per tentare di commetterlo;

- e) i guasti cagionati dai ladri agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati ed alle parti di fabbricato costituenti i locali stessi, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, ivi compresi i mezzi di chiusura (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, nonché il furto di fissi ed infissi stessi.

La Società indennizza altresì:

- f) gli atti vandalici, per i danni materiali e diretti commessi dagli autori del furto o della rapina, consumati o tentati, all'interno dei locali contenenti i beni assicurati, alle relative difese, agli impianti di protezione e di allarme, alle casseforti, ai mezzi di chiusura ed al contenuto in genere;

- g) per il portavalori, la perdita di denaro e valori avvenuti all'esterno dei locali dell'attività assicurata in conseguenza di:
1. scippo, rapina e/o estorsione;
  2. furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
  3. furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;  
commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o addetti di fiducia dell'esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa ed a condizione che dette persone incaricate del trasporto esterno dei valori siano di età non inferiore a 18 anni né superiore a 75 anni;
- h) le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 7.3 delle Condizioni di Assicurazione nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La Società inoltre rimborsa:

- i) le spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti al Contraente o suoi addetti, in caso di furto, rapina o scippo indennizzabili a termini di polizza;
- j) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'azienda. La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 3 giorni dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia all'Autorità della perdita o sottrazione.  
Relativamente ai dispositivi azionati elettronicamente i termini "serrature e chiavi" comprendono anche i dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.
- k) le spese sanitarie sostenute in Italia per:
1. trasporto in ambulanza;
  2. onorari dei medici e, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
  3. rette di degenza;
  4. cure, medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- in conseguenza di lesioni subite dal Contraente o suoi addetti in occasione di:
- rapina od estorsione come previsto alla precedente lettera c);
  - scippo e rapina tentati o avvenuti al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati, mentre, in qualità di portavalori, trasportano i valori al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

***Per eventuali franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, si rimanda all'allegato A - Sezione Furto e Rapina.***

#### **Art. 2.3 - Franchigia assoluta per classe di rischio 4**

In caso di sinistro furto che colpisca il rischio classificato nella classe di rischio 4, come indicato nel semplice di polizza, ***dall'importo liquidato a termini di polizza sarà dedotta la franchigia indicata nell'allegato A - Sezione Furto e Rapina.***

Per le merci in deposito e/o lavorazione di cui all'art. 2.6 della presente Sezione di polizza, la detrazione della franchigia si intende riferita al limite di indennizzo indicato nell'allegato A - Sezione Furto e Rapina.

Detta franchigia, se operante in concomitanza con un altro limite di indennizzo espresso in percentuale, eventualmente previsto, verrà considerata come minimo assoluto.

#### **Art. 2.4 - Condizioni di operatività della garanzia**

##### **A) *Caratteristiche costruttive dei locali contenenti le cose assicurate***

***È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che i locali contenenti le cose assicurate abbiano le pareti perimetrali ed i solai confinanti con l'esterno, con altra unità immobiliare o con spazi di uso comune, realizzati in muratura, calcestruzzo***

*gettato in opera, elementi prefabbricati in cemento, materiali metallici di pari robustezza utilizzati nell'edilizia, vetrocemento armato, vetro antisfondamento. Le coperture devono essere realizzate in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari (o con lucernari protetti da inferriate), o in vetrocemento armato totalmente fisso, qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.*

**B) Mezzi di protezione e di chiusura dei locali**

*Durante le ore di chiusura e senza la presenza di addetti nei locali contenenti le cose assicurate la garanzia è operante a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali stessi contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 metri in linea verticale dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi: robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fisse nel muro.*

*Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci che non consentano l'accesso ai locali senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura e/o protezione.*

*Se l'introduzione nei locali avviene violando le aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli sopra descritti mediante rottura, scasso, effrazione o sfondamento, la garanzia sarà operante con applicazione dello scoperto riportato nell'allegato A - Sezione Furto e Rapina.*

*Tuttavia, la garanzia è comunque operante senza applicazione dello scoperto, anche in assenza delle modalità di cui sopra, quando nell'attività assicurata ci sia la costante presenza dell'Assicurato o degli addetti, ovvero delle persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate.*

**Art. 2.5 - Furto commesso fuori dalle ore di attività da addetti**

A parziale deroga dell'art. 2.10, lettera d), punto 2), la Società presta la garanzia contro il furto avvenuto nei modi previsti dall'art. 2.2 della presente Sezione di polizza, anche se l'autore del furto sia un addetto dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il lavoratore adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.

**Art. 2.6 - Contenuto presso terzi**

I macchinari, le attrezzature, l'arredamento e le merci di proprietà dell'Assicurato si intendono in garanzia se il sinistro avviene:

- durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano;
- quando sono temporaneamente in deposito presso terzi o presso l'abitazione del titolare dell'azienda, nel territorio italiano, per pulizia, manutenzione, conservazione, riparazione o lavorazione.

La presente garanzia prescinde dalle disposizioni di cui all'art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione, ed è prestata, limitatamente alla garanzia furto, rapina ed estorsione.

Relativamente ai casi indicati dal primo alinea del presente articolo, la garanzia, durante l'orario di chiusura, è subordinata alla sorveglianza tramite apposito servizio di sorveglianza continuativo.

***La presente garanzia opera con lo scoperto, la franchigia ed il limite di indennizzo indicati nell'allegato A - Sezione Furto e Rapina.***

#### **Art. 2.7 - Cose particolari**

La Società indennizza il costo del materiale e delle operazioni di riparazione o di ricostruzione delle cose particolari, limitatamente alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 1 anno dalla data del sinistro e comunque *sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nell'allegato A - Sezione Furto e Rapina.*

#### **Art. 2.8 - Vetrinette da esterno**

La Società indennizza il furto commesso con rottura, anche di solo vetro, di cose contenute in vetrine non comunicanti con i locali assicurati o in bacheche a vetro, solidamente fissate all'esterno degli stessi, purché nelle immediate vicinanze.

*La presente garanzia opera con lo scoperto, la franchigia ed il limite di indennizzo indicati nell'allegato A - Sezione Furto e Rapina.*

#### **Art. 2.9 - Furto commesso utilizzando veicoli di proprietà o in uso all'Assicurato**

Qualora il furto sia commesso utilizzando veicoli, targati o no, di proprietà dell'Assicurato o da lui utilizzati:

- per l'effrazione dei mezzi di protezione e di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate o
- per l'asportazione delle cose assicurate dall'ubicazione indicata in polizza;

la Società corrisponderà l'importo di danno indennizzabile previa detrazione dello scoperto indicato nell'allegato A - Sezione Furto e Rapina, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, la stessa verrà considerata scoperto minimo, fermo lo scoperto in misura percentuale.

#### **Art. 2.10 - Esclusioni**

*Sono esclusi i danni:*

- a) *verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;*
- b) *verificatisi in occasione:*
  - *di incendi ed esplosioni o derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; sono altresì esclusi i danni verificatisi in connessione diretta o indiretta con energia nucleare o materiale radioattivo o armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;*
  - *di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione di acqua marina, inondazioni, alluvioni, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;*
- c) *agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;*
- d) *commessi o agevolati con dolo o colpa grave:*
  1. *da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;*
  2. *da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere, salvo quanto indicato all'art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione;*
  3. *da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;*
  4. *da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;*
- e) *avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24.00 del 15° giorno;*
- f) *causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;*
- g) *subiti da merci e valori nei distributori automatici esterni, e subiti dai distributori automatici stessi;*

- h) *subiti dai beni:*
- *all'aperto o posti in spazi di uso comune, oppure*
  - *posti in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza (con le sole eccezioni di cui all'art. 2.6 della presente Sezione di polizza);*
- i) *indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.*

#### Art. 2.11 - Delimitazione degli scoperti

*In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali degli stessi vengono unificate nella misura del 30%.*

#### Art. 2.12 - Delimitazione della garanzia durante il periodo di chiusura stagionale

Si prende atto fra le Parti che, durante il periodo di chiusura stagionale dell'attività assicurata, la garanzia si intende operante per la sola partita Contenuto.

Durante il periodo di chiusura stagionale sono, inoltre, esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura indicati all'art. 2.4, lett. B) delle Condizioni di Assicurazione.

Se l'introduzione nei locali avviene violando le aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli sopra descritti mediante rottura, scasso, effrazione o sfondamento, la garanzia sarà operante con applicazione dello scoperto di cui all'art. 2.4 delle Condizioni di Assicurazione.

## Condizioni Particolari (valide se richiamate in polizza)

### C.P. B1 - Merci in aumento (flottanti)

In aumento a quanto previsto alla partita Contenuto e fino all'ulteriore concorrenza della somma indicata nella relativa partita, la Società assicura i danni materiali e diretti subiti alle Merci. La maggior somma opera per i soli mesi indicati in polizza e decorre dalle ore 00.00 del 1° giorno assicurato del mese fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese per ciascun anno solare.

Il premio relativo a questa estensione di garanzia rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società, anche se la giacenza effettiva delle merci risultasse inferiore a quella assicurata, senza alcuna possibilità di variazione del periodo assicurato.

### C.P. B2 - Impianti fotovoltaici e termico solari

Ad integrazione di quanto contenuto nella definizione di "Contenuto" presente nel Glossario della Nota Informativa, la garanzia furto si intende prestata a favore dei pannelli dell'impianto fotovoltaico e/o dei collettori solari dell'impianto termico solare, al servizio dell'azienda assicurata all'ubicazione indicata in polizza.

*La presente estensione di garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:*

- a) *che il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui i pannelli assicurati sono fissati;*
- b) *qualora l'impianto sia montato ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo, esso dovrà essere provvisto di almeno uno dei seguenti sistemi antifurto:*
- *tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli e relativi sostegni dovranno essere saldati o avere la testa spaccata;*
  - *tutti i pannelli dovranno essere incollati ai relativi supporti;*
  - *i pannelli dovranno essere dotati di un chip al loro interno che consenta il "riconoscimento" da parte dell'inverter;*
  - *essere dotati di un sistema antifurto di localizzazione GPS.*

La mancata adozione da parte dell'Assicurato di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta l'applicazione, da parte della Società, di uno scoperto del 50%.

*Sono comunque esclusi dalla presente estensione di garanzia gli impianti montati a terra e/o nelle pertinenze esterne.*

### **C.P. B3 - Portavalori**

In aumento a quanto previsto all'art. 2.2 lett. g), della presente Sezione di polizza, e fino all'ulteriore concorrenza della somma indicata nella relativa partita, la Società indennizza la perdita di denaro e valori avvenuti all'esterno dei locali dell'attività assicurata in conseguenza degli eventi indicati al predetto articolo di polizza.

### **C.P. B4 - Merci ed attrezzature trasportate**

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza alla relativa partita, i danni a seguito di furto, rapina ed estorsione, subiti dalle merci ed attrezzature assicurate durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing, usufrutto o noleggio, condotti dall'Assicurato o dagli addetti (vedi definizione) all'attività assicurata.

***La garanzia è valida esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 22.00 e per i trasporti avvenuti sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.***

Resta inteso che, per l'operatività della presente garanzia, è necessario che, ai fini della garanzia furto, i veicoli lasciati incustoditi devono essere chiusi a chiave, non telonati e con i vetri completamente chiusi e dotati di impianto d'allarme inserito e funzionante. Il furto deve pertanto avvenire a seguito di effrazione o scasso dei suddetti mezzi di chiusura o rottura dei vetri del veicolo stesso.

Non sono indennizzabili i danni:

- a) conseguenti ad ammanco o smarrimento, mancata consegna;***
- b) alle merci ed alle attrezzature poste su automezzi di portata lorda superiore ai 35 q.li;***
- c) ai prodotti farmaceutici, tabacchi, preziosi e valori.***

Qualora dette merci ed attrezzature risultassero coperte da polizza Trasporti che garantisca i medesimi rischi, la presente polizza opererà in eccedenza a quanto già eventualmente assicurato.

La presente garanzia è prestata con lo scoperto e la franchigia indicati nell'allegato A - Sezione Furto e Rapina.

### **C.P. B5 - Valori in mezzi di custodia**

La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita indicata in polizza, indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti da furto di gioielli e preziosi, collezioni e valori, riposti in mezzi di custodia aventi le caratteristiche costruttive e di funzionamento descritte nel Glossario e posti nei locali assicurati in polizza aventi le caratteristiche costruttive previste all'art. 2.4, lett. A) della presente Sezione di polizza.

La garanzia è operante purché il furto avvenga forzando le difese dei suddetti mezzi di custodia oppure quando vi è stata l'asportazione totale del mezzo di custodia stesso.

### **C.P. B6 - Franchigia**

Per tutti i danni a cose, le garanzie della Sezione Furto e Rapina sono prestate con l'applicazione di una franchigia assoluta per sinistro, pari a quanto indicato nel frontespizio di polizza. Per le garanzie che già prevedono scoperti e/o franchigie inferiori a tale importo, l'indennizzo sarà effettuato comunque con l'applicazione di tale franchigia, fermi eventuali franchigie e/o scoperti minimi superiori.

### **C.P. B7 - Beni portati dai clienti**

Ad integrazione di quanto indicato nella definizione di Contenuto e fino alla concorrenza della somma indicata nella relativa partita, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni portati dai clienti dell'Assicurato, consegnati e non, da qualsiasi evento garantito dalla presente Sezione di polizza.

***Ferme le esclusioni di cui all'art. 1.14 delle Condizioni di Assicurazione, sono inoltre esclusi dalla presente estensione di garanzia i veicoli a motori e natanti iscritti al P.R.A. ed i ciclomotori nonché i preziosi ed i valori.***

***La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.***

### **C.P. B8 - Veicoli di clienti in autorimessa**

Ad integrazione di quanto indicato nella definizione di Contenuto e fino alla concorrenza della somma indicata nella relativa partita, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai veicoli a motore e dai ciclomotori dei clienti dell'Assicurato, ricoverati nell'autorimessa di proprietà o in uso esclusivo dell'Assicurato stesso, da qualsiasi evento garantito dalla presente Sezione di polizza.

Qualora detti veicoli risultassero coperti da polizza C.V.T. (Corpi Veicoli Terrestri) che garantisca i medesimi rischi, la presente polizza opererà in eccedenza a quanto già eventualmente assicurato.

***Ferme le esclusioni di cui all'art. 2.9 delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia è operante alle condizioni che:***

- ***il furto sia stato commesso con effrazione dei mezzi di chiusura dei locali e che gli stessi posseggano i requisiti minimi richiesti dall'art. 2.4 delle Condizioni di Assicurazione;***
- ***a bordo dei veicoli non ci siano le chiavi di accensione.***

***Sono comunque esclusi gli apparecchi audio-fono e video non stabilmente fissati, le merci, i bagagli, gli indumenti ed ogni altro oggetto presente all'interno del veicolo al momento del furto.***

***La garanzia opera con lo scoperto ed il limite di indennizzo indicato nell'Allegato A - Sezione Furto e Rapina.***

## Sezione C - Elettronica

### **Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga ad indennizzare, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate, installate se di tipo fisso e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso, in particolare da:

- imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- rovesciamenti di liquidi in genere;
- traboccamento, rigurgito della rete fognaria;
- gelo, ghiaccio;
- correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, anche se conseguenti a fulmini. I danni da fenomeni elettrici di origine esterna sono compresi in garanzia a condizione che le apparecchiature assicurate siano protette contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati. Nel caso in cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione, il danno viene liquidato con l'applicazione di uno scoperto del 25% dell'indennizzo dovuto.

***Nel caso in cui, al momento del sinistro, non esistano i sistemi di protezione o stabilizzazione conformi alle norme di installazione e funzionamento previste dal costruttore, i danni imputabili a variazioni di tensioni nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili con l'applicazione di uno scoperto del 40% a carico dell'Assicurato.***

La Società, inoltre, indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:

- a) il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza almeno mensile, purché l'evento sia conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile a termini della garanzia Elettronica. Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per errore o a cestinatura per svista. Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avviene entro 1 anno dal giorno del sinistro vengono indennizzate le sole spese sostenute per il riacquisto dei supporti dati privi di informazioni;

- b) la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, purché conseguente a sinistro che abbia interessato le cose assicurate alla garanzia Elettronica. Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari o comunque non avvengono entro 1 anno dal sinistro, il Contraente/Assicurato decade dal diritto all'indennizzo. Il Contraente/Assicurato deve ottenere dal fornitore, limitatamente al software in licenza d'uso, all'atto dell'acquisto dei programmi, l'impegno, in caso di perdita dei programmi, a fornire una copia degli stessi, pena il decadimento del diritto all'indennizzo.

*La garanzia è prestata con franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nell'allegato A - Sezione Elettronica.*

### Art. 3.2 - Esclusioni

*Sono esclusi i danni:*

- a) *causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;*
- b) *di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazione, limitatamente alla parte direttamente colpita;*
- c) *per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;*
- d) *verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi ai lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi all'esterno del luogo di installazione originario per le cose fisse;*
- e) *dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;*
- f) *di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;*
- g) *attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;*
- h) *a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;*
- i) *per smarrimento od ammanchi constatati in sede di inventario;*
- j) *causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;*
- k) *causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione di acqua marina, inondazioni, alluvioni, cedimento o franamento del terreno, valanghe e slavine, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;*
- l) *causati da incendi ed esplosioni o derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; sono altresì esclusi i danni verificatisi in connessione diretta o indiretta con energia nucleare o materiale radioattivo o armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;*
- o) *derivanti da eventi garantiti nelle sezioni Incendio e/o Furto e Rapina. In caso di attivazione della sezione Incendio e/o Furto e Rapina, la presente garanzia opera soltanto per la parte di danno eccedente il danno indennizzabile nell'ambito delle predette sezioni. Eventuali scoperti e/o franchigie previste nelle predette sezioni rimangono comunque a carico dell'Assicurato e non sono oggetto della presente sezione;*
- p) *ai supporti di suono e di immagine e a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;*
- q) *causati da macchine elettriche o elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario (DATA RISK); sono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario;*

- r) *e/o le perdite riguardanti la distruzione, la modifica, la perdita o l'alterazione di dati, di programmi o di software, l'interruzione del flusso di dati, il funzionamento non corretto di hardware, di software o di chips integrati, se non riconducibili ad un danno materiale e diretto indennizzabile. La sola distruzione, la modifica, la perdita o l'alterazione di dati, di programmi o di software, l'interruzione del flusso di dati, il funzionamento non corretto di hardware, di software o di chips integrati non costituisce un danno materiale e diretto indennizzabile.*  
*Sono altresì esclusi i rispettivi danni indiretti.*  
*Pertanto, a titolo esemplificativo, sono escluse le seguenti tipologie di danni causati o risultanti da:*
- *virus informatici di qualsiasi tipo;*
  - *accesso ed utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno del Contraente, non autorizzati dal Contraente stesso;*
  - *cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;*
  - *smagnetizzazione, errata registrazione di dati, cestinatura per svista;*
  - *impossibilità di utilizzo, da mancata disponibilità od accessibilità, utilizzo improprio di dati, software o programmi per computer;*  
*anche se causati da atti dolosi ed anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;*
- s) *indiretti, quali profitti sperati, i danni da mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi;*
- t) *subiti da beni in leasing, se già altrimenti assicurati per un evento garantito in polizza. Sono inoltre esclusi i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi per la ricerca ed identificazione dei difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:*
- *controlli di funzionalità;*
  - *manutenzione preventiva;*
  - *eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;*
  - *eliminazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.*

### Art. 3.3 - Mezzi di chiusura

Limitatamente ai danni di furto, la garanzia è operante nei termini previsti dall'art. 2.4 delle Condizioni di Assicurazione.

## Sezione D - Responsabilità Civile

### **Norme comuni per tutte le formule presenti nella sezione**

#### **Art. 4.1 - Pluralità di Assicurati**

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati (o del Contraente e di Assicurati) il massimale ed i limiti di risarcimento previsti in polizza rappresentano il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.

Tuttavia, i massimali ed i limiti di risarcimento verranno utilizzati in via prioritaria a copertura della responsabilità del Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità degli Assicurati diversi dal Contraente.

***La Società non rimborsa le spese incontrate dal Contraente/Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.***

#### **Art. 4.2 - Massimale**

L'assicurazione R.C.T. s'intende prestata sino a concorrenza del massimale indicato in polizza che rappresenta l'esposizione massima della Società per capitale, interessi e spese per ogni sinistro e anno assicurativo.

I limiti di risarcimento previsti non s'intendono in aggiunta al massimale, ma sono una parte dello stesso e rappresentano l'esposizione massima della Società per capitale, interessi e spese per la singola garanzia interessata (o estensione di garanzia) per ogni sinistro e, quando previsto, per anno assicurativo.

#### **Art. 4.3 - Operatività territoriale della garanzia**

L'assicurazione vale per i sinistri che si verificano nel territorio di tutti i Paesi Europei, purché conseguenti all'attività descritta in polizza svolta nelle sedi aziendali o filiali ubicate in Italia o svolta comunque in Italia.

Sono tuttavia compresi in garanzia i danni conseguenti alle operazioni di consegna e prelievo al di fuori del territorio italiano ma nel territorio di tutti i Paesi Europei, quando dette operazioni sono svolte direttamente dall'Assicurato o suoi addetti.

L'assicurazione comprende i sinistri verificatisi in tutto il mondo se riconducibili a viaggi per trattative di affari, partecipazione a convegni, fiere, mercati, mostre ed esposizioni, compreso l'allestimento, la proprietà, il montaggio e lo smontaggio degli stand effettuato dall'Assicurato o dai suoi addetti.

#### **Art. 4.4 - Operatività temporale della garanzia**

L'assicurazione si riferisce ai sinistri accaduti durante il periodo di efficacia dell'assicurazione. In caso di cessazione del presente contratto di assicurazione senza continuità con la Società, il Contraente deve denunciare il sinistro alla Società entro un anno dalla data di cessazione del contratto di assicurazione sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Nel caso di cessazione dell'attività aziendale, è facoltà del Contraente di chiedere alla Società (che si riserva la facoltà di accettare) la proroga della copertura con un unico massimale a consumo (non superiore a quello dell'anno assicurativo precedente al periodo di proroga) per un periodo di 3 anni.

Le condizioni contrattuali verranno concordate di volta in volta tra le Parti.

# Formula Full

## Art. 4.5 - Oggetto dell'assicurazione

### **1. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'attività identificata in polizza, così come definita nella definizione presente nel Glossario di polizza.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare al Contraente/Assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

### **2. Responsabilità Civile verso gli Addetti (R.C.O.)**

L'assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato per morte o lesioni degli addetti, da infortunio sul lavoro verificatosi mentre svolgono la loro attività per conto del Contraente, *escluse le malattie professionali*.

La validità dell'assicurazione R.C.O. è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Non costituisce causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'I.N.A.I.L. se ciò deriva da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L..

In caso di infortunio sul lavoro occorso:

- a) agli addetti soggetti all'obbligo assicurativo I.N.A.I.L.;
- b) agli addetti non soggetti all'obbligo assicurativo I.N.A.I.L.;
- c) a qualsiasi altro soggetto che partecipi, anche solo occasionalmente, all'attività oggetto dell'assicurazione;

il limite di risarcimento della garanzia R.C.O. si applica sia per le richieste di risarcimento della persona infortunata che per quelle degli aventi diritto, nonché per le rivalse degli enti previdenziali ed assistenziali e ciò anche nel caso in cui i predetti soggetti dovessero essere considerati terzi.

***La garanzia è prestata con franchigie, scoperti e limiti di risarcimento indicati nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile.***

## Art. 4.6 - Rivalsa di enti previdenziali ed assistenziali

L'Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite da enti previdenziali ed assistenziali, nei termini previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

## Art. 4.7 - Responsabilità personale degli addetti

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale degli addetti del Contraente:

- entro il massimale R.C.T. per danni a persone o cose involontariamente cagionati a terzi;
- entro il massimale R.C.O. per infortuni sul lavoro causati ad altri addetti;

nello svolgimento delle loro mansioni per conto del Contraente.

Sono compresi eventuali incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, incluso il ruolo di "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione".

## Art. 4.8 - Prelievo, consegna e rifornimento merci

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni derivanti da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento merce. Limitatamente alle predette operazioni sono compresi i danni alle cose

che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, ferma l'esclusione dei danni alle cose oggetto delle attività stesse. Resta comunque escluso il rischio della circolazione dei veicoli a motore.

***La presente garanzia è prestata con il sottolimito e la franchigia indicati nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile.***

#### **Art. 4.9 - Committenze**

L'assicurazione opera per la Responsabilità Civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per:

a) i danni cagionati a terzi dagli addetti, purché abilitati alla guida ai sensi delle norme vigenti al momento del sinistro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà o in usufrutto del Contraente o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. ***La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.***

La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate ed è operante, a deroga dell'art. 4.5 della presente Sezione di polizza, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;

b) i danni derivanti dai lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza. Per la committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 ed eventuali modifiche o integrazioni, la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. La presente garanzia, limitatamente ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, ***opera esclusivamente se da tali eventi derivino in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definito dall'art. 583 Codice Penale;***

c) lavori di posa e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e simili, ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;

d) lavori di pulizia e manutenzione di impianti e attrezzature presso l'azienda assicurata;

e) operazioni di consegna delle cose vendute;

f) i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori ed i loro addetti, mentre eseguono i lavori o i servizi per conto dell'Assicurato stesso, purché il rapporto sottostante sia conforme alla normativa in vigore;

g) i danni subiti dagli appaltatori/subappaltatori e loro addetti, purché il rapporto sottostante sia conforme alla normativa in vigore, fermo quanto stabilito al precedente punto b).

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili diversi dagli addetti.

#### **Art. 4.10 - Affidamento auto**

Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo ai propri addetti autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario e/o locatario, la garanzia vale per i danni subiti dal solo conducente di dette autovetture a causa di difetti di manutenzione di cui il Contraente e/o l'Assicurato fosse ritenuto responsabile.

#### **Art. 4.11 - Danni da movimentazione merci**

L'assicurazione comprende i danni:

1. alle cose di terzi:

a) sollevate per esigenze di carico e/o scarico, sempreché i danni in questione siano la conseguenza della caduta delle cose sollevate;

b) movimentate, trasportate o rimorchiate nell'ambito della sede aziendale del Contraente e/o presso terzi.

***Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso delle cose danneggiate.***

2. Ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose che si trovano sui mezzi stessi.

***Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso dei mezzi di trasporto danneggiati.***

***Sono comunque esclusi i casi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.***

***La presente garanzia è prestata con il sottolimito e la franchigia indicati nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile.***

#### **Art. 4.12 - Danni da interruzione o sospensione di attività**

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile in base alla presente sezione.

***La presente garanzia è prestata con il sottolimito e la franchigia indicati nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile.***

#### **Art. 4.13 - Garanzie aggiuntive**

L'assicurazione comprende, i danni derivanti:

- a) dall'esercizio della mensa aziendale o del bar interno;
- b) dalla proprietà e/o gestione nell'ambito aziendale di distributori automatici di cibi, bevande e/o merci inerenti l'attività aziendale assicurata;
- c) dall'esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non;
- d) dalla proprietà di cani da guardia;
- e) dalla partecipazione a mostre, mercati, esposizioni e fiere compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio degli stand;
- f) dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni, tende da sole, ovunque installati sul territorio dello Stato italiano. ***L'assicurazione non comprende i danni verificatisi alle opere e alle cose sulle quali gli stessi sono installati o applicati;***
- g) dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, comprese le dipendenze e gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino, compresi parchi e alberi di alto fusto, gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, comprese antenne o paraboliche radio-telericeventi, eventuali giochi per bambini.

Sono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni:

- I. da mancata rimozione di neve e/o ghiaccio;
  - II. da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato;
  - III. alle condutture ed agli impianti sotterranei di proprietà di terzi nonché impianti sottotraccia, che siano conseguenza diretta di attività di manutenzione ordinaria o straordinaria svolta personalmente dall'Assicurato. Per i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 ed eventuali modifiche o integrazioni, la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
  - IV. durante i lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione di fabbricati se svolti in economia dall'Assicurato stesso.
- h) dall'uso di apparecchiature elettroniche in genere poste al servizio del pubblico;
  - i) dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, svolti in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso siti all'interno dell'Azienda;
  - j) dallo svolgimento del servizio antincendio interno oppure dall'intervento diretto degli addetti dell'Azienda per tale scopo;
  - k) dall'organizzazione di visite guidate all'interno dei locali nei quali si svolge l'attività assicurata, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale, anche presso terzi;
  - l) dall'organizzazione di gite aziendali, ***con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto;***

- m) dall'impiego da parte dell'Assicurato e/o degli addetti di biciclette e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;
- n) esercizio di attività sportive, compresi i relativi corsi di istruzione, purché vi sia la presenza di istruttori incaricati. **Sono comunque esclusi i danni derivanti da:**
  - **equitazione, sport motoristici, softair, sci nautico;**
  - **organizzazione di gare salvo quelle organizzate dall'Assicurato e manifestazioni sportive;**
- o) servizio di lavanderia e stireria dei capi di abbigliamento di proprietà dei clienti, **esclusi i danni a capi in pelle, a pellicce ed a tappeti;**
- p) attività commerciali direttamente gestite dall'Assicurato all'interno dell'ubicazione indicata in polizza quali, ad esempio, ristoranti, bar, sale convegni, parrucchieri, negozi.

**Per eventuali franchigie, scoperti e limiti di risarcimento, si rimanda all'allegato A - Sezione Responsabilità Civile.**

#### **Art. 4.14 - Danni a veicoli targati di prestatori di lavoro e di terzi**

L'assicurazione comprende i danni ai veicoli targati di prestatori di lavoro o di terzi, parcheggiati o in sosta nell'ambito della sede aziendale del Contraente oppure in appositi parcheggi ad essi riservati, compresi i danni causati ai veicoli stessi in occasione delle operazioni di cui all'art. 4.11, punto 2. della presente Sezione di polizza. **Precisazione: il pagamento del risarcimento presuppone responsabilità del Contraente/Assicurato.**

**Restano comunque esclusi i danni da incendio, da furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui o nei mezzi stessi, fatto salvo quanto stabilito all'art. 4.11 della presente Sezione di polizza.**

**La presente garanzia è prestata con il sottolimito e la franchigia indicati nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile.**

#### **Art. 4.15 - Smercio**

**Smercio ai sensi del presente articolo è la commercializzazione di prodotti per i quali il Contraente non riveste la qualifica di produttore, salvo quanto previsto alle successive lett. a), b) e c) del presente articolo.**

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente, ai sensi di legge, per danni cagionati dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti stessi.**

In tal caso l'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro 1 anno dalla consegna dei prodotti e comunque durante il periodo di efficacia dell'assicurazione. Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di garanzia per sinistro e per anno assicurativo.

L'assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio o difetto originario dei seguenti prodotti per i quali il Contraente riveste la qualifica di produttore:

- a) per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nei locali facenti parte dell'attività aziendale dichiarata;
- b) per i prodotti cosmetici (compresi saponi) di produzione propria venduti nell'esercizio di profumerie e centri estetici;
- c) per i prodotti galenici (compresi eventuali prodotti cosmetici) di produzione propria venduti nell'esercizio di farmacie.

In tal caso l'assicurazione è prestata esclusivamente per i sinistri verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano entro 1 anno dalla somministrazione o vendita e comunque durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

**Limitatamente ai danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti la garanzia è prestata, per sinistro e per anno assicurativo, sino a concorrenza del sottolimito indicato nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile.**

Per i danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in tempi diversi, è considerato unico sinistro.

La presente estensione di garanzia vale esclusivamente per le attività che prevedono la vendita diretta a consumatori dei beni prodotti.

## Art. 4.16 - Esclusioni

*L'assicurazione non comprende i danni:*

- a) *di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, nonché i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;*
- b) *da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore (compresi carrelli elevatori, macchine operatrici semoventi, ecc.), nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, qualora soggetti all'assicurazione obbligatoria, fermo quanto previsto agli artt. 4.9, lett. a) e 4.10 della presente sezione di polizza; l'esclusione non opera per la garanzia di cui all'art. 4.5, punto 2) della presente sezione di polizza;*
- c) *da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro; l'esclusione non opera per la garanzia di cui all'art. 4.5, punto 2) della presente sezione di polizza;*
- d) *alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;*
- e) *a fabbricati o a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;*
- f) *ad aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;*
- g) *di furto e danneggiamento di cose di terzi detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto stabilito agli artt. 4.13, lett. o) e 4.17 della presente sezione di polizza;*
- h) *patrimoniali puri;*
- i) *inevitabili cioè quelli che tecnicamente non sono evitabili, nonché quelli che tecnicamente sarebbero evitabili ma non a costi economicamente sostenibili;*
- j) *punitivi (particolari sanzioni comminate al produttore, con finalità deterrente);*
- k) *derivanti:*
  - 1 *da detenzione o impiego di esplosivi;*
  - 2 *da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; sono esclusi i danni verificatisi in connessione diretta o indiretta con energia nucleare o materiale radioattivo o armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;*
  - 3 *direttamente o indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;*
  - 4 *da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantegli dalla Legge;*
  - 5 *da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;*
  - 6 *dall'attività professionale inerente le attività medico-sanitarie, termali e della cura e della bellezza della persona;*
- l) *verificatisi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici;*
- m) *di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;*
- n) *derivanti da malattie professionali, tabacco, compreso il fumo passivo, e contagio dal virus HIV;*
- o) *subiti da lavoratori irregolari;*
- p) *di qualsiasi natura derivanti dall'utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;*
- r) *direttamente o indirettamente conseguenti a guerra, atti di terrorismo o sabotaggio, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti vessatori in ambito lavorativo in genere.*

*Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare per le:*

- s) *richieste di risarcimento danni da rapporto di lavoro subordinato (EPL - Employment Practice Liability), quali: licenziamento ingiustificato o illecito, illeciti relativi a mancate assunzioni o promozioni, discriminazione relativa a età, sesso, razza, religione ecc.,*

*molestie sessuali e razziali, mobbing, violazione delle norme sulla protezione dei dati, ritorsioni, diffamazione e calunnia.*

- t) *spese e gli oneri sostenuti per accertare le cause del danno e per il ritiro e/o la sostituzione di qualsiasi prodotto dal mercato e l'importo pari al controvalore;*

*Fermo restando quanto previsto dall'art. 4.5, punto 2, non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione di cui all'art. 4.5, punto 1:*

- u) *il Contraente/Assicurato, il coniuge, i conviventi di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché, se convivente, qualsiasi altro parente o affine;*
- v) *quando il Contraente non sia una persona fisica:*
- *il rappresentante legale, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata;*
  - *le persone che si trovino con il rappresentante legale, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata nei rapporti di cui alla lettera u);*
  - *gli addetti e tutti coloro che indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività descritta in polizza.*

#### **Art. 4.17 - Danni da incendio**

*L'Assicurazione comprende i danni causati alle cose di terzi da Incendio, esplosione e scoppio del fabbricato e/o delle cose dell'Assicurato o da lui detenute con esclusione dei danni ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato ed alle cose di terzi che l'Assicurato detenga o posseda a qualsiasi titolo. Tale esclusione non si riferisce ai veicoli dei prestatori di lavoro ed i mezzi di trasporto di terzi sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i beni di terzi sugli stessi mezzi trasportati.*

*L'assicurazione inoltre non comprende i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.*

*La presente garanzia è prestata con i sottolimiti, gli scoperti e le franchigie indicati nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile.*

#### **Art. 4.18 - Lavori presso terzi**

*Limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni:*

- a) *a cose di terzi conseguenti a incendio;*
- b) *ai locali nei quali si svolge l'attività;*
- c) *alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori (senza distinzione tra cose che, per volume o peso, possono essere rimosse e cose che, per volume o peso, non possono essere rimosse).*

*Sono esclusi i danni alle cose:*

- *che a qualsiasi titolo sono detenute dall'Assicurato;*
- *sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente oggetto di lavorazione.*

*La presente garanzia è prestata con i sottolimiti, gli scoperti e le franchigie indicati nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile.*

#### **Art. 4.19 - Errato trattamento dei dati personali**

*La garanzia R.C.T. è estesa alle conseguenze dannose derivanti all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.*

*La presente garanzia è prestata con i sottolimiti, gli scoperti e le franchigie indicati nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile.*

#### Art. 4.20 - Regolazione del premio

1. Il premio è convenuto in base al numero dei posti letto dichiarato dal Contraente al momento della stipulazione della polizza ed è considerato come premio minimo comunque acquisito.
2. Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare preventivamente le variazioni del numero dei posti letto intervenute nel corso del periodo assicurativo annuo.
3. Entro 60 giorni dalla scadenza di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è obbligato a comunicare per iscritto alla Società il numero dei posti letto nel corso di tale periodo.
4. Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, dovranno essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente del documento contrattuale denominato "Appendice di regolazione".

*Qualora il Contraente dovesse omettere di comunicare per iscritto nei termini indicati al precedente punto 3. le variazioni in aumento del numero dei posti letto originariamente dichiarato, in caso di sinistro la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il numero dei posti letto dichiarato e quello risultante alla scadenza annuale che precede il sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali e sottolimiti ridotti in eguale proporzione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1907 del Codice Civile.*

La Società tuttavia rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti non superiore al 10% dei posti letto dichiarati in polizza (con eventuale arrotondamento all'unità superiore).

*Tale tolleranza non troverà applicazione qualora l'inesatta dichiarazione sul numero dei posti letto concretizzi una dichiarazione inesatta o reticente resa dal Contraente al momento della stipulazione del contratto o nel caso in cui il Contraente non ottemperi agli obblighi sopra indicati.*

*Se, all'atto della regolazione annuale, l'ammontare del numero dei posti letto a consuntivo risultasse superiore al doppio di quello dichiarato all'inizio del periodo di assicurazione e utilizzato come base per il calcolo del premio anticipato, quest'ultimo, per i successivi periodi di assicurazione, sarà determinato in base al dato dichiarato dal Contraente all'atto dell'ultima regolazione premio.*

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e la documentazione necessaria.

## Condizioni Particolari (valide se richiamate in polizza)

### **C. P. D1 - Danni da inquinamento accidentale**

L'assicurazione comprende, a parziale deroga dell'art. 4.16, lettera a) della presente Sezione di polizza, i danni a terzi conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture ed attrezzature dell'azienda assicurata.

*La garanzia non opera:*

- a) *per qualsiasi altro tipo di inquinamento o inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze;*
- b) *in caso di inquinamento conseguente all'intenzionale mancata osservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite, in vigore al momento del sinistro, da parte dei rappresentanti legali del Contraente;*
- c) *in caso di inquinamento conseguente alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali del Contraente;*
- d) *in assenza di danno di terzo: ne consegue che l'inquinamento del terreno di proprietà del Contraente non costituisce evento assicurato. In questo contesto "proprietà"*

*equivale ad affitto o comodato d'uso o simili, trattandosi di alternative economiche alla proprietà del terreno stesso;*

*e) per i danni alle specie, agli habitat naturali o ad ecosistemi.*

*La presente garanzia è prestata con i sottolimiti, gli scoperti e le franchigie indicati nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile.*

#### **C. P. D2 - Malattie professionali**

A parziale deroga all'art. 4.16, lett. n), della presente Sezione di polizza, l'assicurazione R.C.O. è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o della giurisprudenza, *con esclusione della silicosi, del contagio da virus HIV e di quelle malattie connesse alla lavorazione o comunque alla presenza nei luoghi di lavoro di asbesto o prodotti contenenti asbesto, nonché del c.d. danno da fumo passivo.* L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante l'efficacia dell'assicurazione.

*Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:*

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;*
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.*

*Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 4.16 della presente Sezione di polizza, la presente garanzia non vale altresì:*

- 1) per gli addetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;*
- 2) per i titolari, i soci a responsabilità illimitata, i familiari coadiuvanti, i legali rappresentanti e gli amministratori;*
- 3) per le malattie professionali conseguenti:
  - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente;*
  - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente;**
- 4) per le malattie professionali che si manifestino o che siano denunciate dopo 1 anno dalla data di cessazione del contratto di assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente alla data di cessazione del contratto di assicurazione (ciò a parziale modifica di quanto previsto all'art. 4.4 delle Condizioni di Assicurazione).*

Nel caso il presente contratto sostituisca un precedente contratto senza soluzione di continuità, stipulato con la stessa Società, che prevedeva la garanzia malattie professionali, la garanzia sarà valida per le malattie professionali che insorgano e si manifestino dopo la data di effetto del presente contratto, purché conseguenti a fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia della polizza sostituita. In tal caso il massimale indicato nella polizza sostituita rappresenta la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;*
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.*

Resta inteso che i reciproci rapporti fra le Parti saranno regolati esclusivamente dalla presente polizza, con espressa rinuncia di ogni diritto derivante dalla polizza sostituita.

Ferme, in quanto compatibili, le norme che regolano la denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

*La presente garanzia è prestata con i sottolimiti, gli scoperti e le franchigie indicati nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile.*

*La presente garanzia si intende operante a condizione che l'apposito questionario compilato*

*sia sottoscritto dal Contraente e sia stato visionato e approvato dalla Società.*

**C. P. D3 - Esclusione della Responsabilità Civile verso gli Addetti (R.C.O.)**

A parziale deroga dell'art. 4.5 della presente Sezione di polizza, si intende esclusa la Responsabilità Civile per danni alla persona subiti dagli addetti.

**C. P. D4 - Franchigia**

Per tutti i danni a cose, le garanzie della Sezione Responsabilità Civile sono prestate con l'applicazione di una franchigia assoluta per sinistro, pari a quanto indicato nel frontespizio di polizza. Per le garanzie che già prevedono scoperti e/o franchigie inferiori a tale importo, l'indennizzo sarà effettuato comunque con l'applicazione di tale franchigia, fermi eventuali franchigie e/o scoperti minimi superiori.

**C. P. D5 - Raddoppio sottolimiti di risarcimento**

Relativamente alle seguenti garanzie:

- art. 4.8 - Prelievo, consegna e rifornimento merci;
- art. 4.11 - Danni da movimentazione merci;
- art. 4.12 - Danni da interruzione o sospensione di attività;
- art. 4.14 - Danni a veicoli targati di prestatori di lavoro e di terzi;
- art. 4.18 - Lavori presso terzi;

si intendono raddoppiati i sottolimiti indicati nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile, fermi comunque i massimali indicati in polizza.

**C. P. D6 - Cose portate dai clienti**

In deroga a quanto previsto dall'art. 4.16, lett. g) della presente Sezione di polizza, la garanzia comprende, nei limiti del massimale indicato in polizza, i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento (anche se conseguenti ad incendio) delle cose portate in albergo dai clienti, consegnate e non, all'Assicurato. Sono da intendersi non consegnate anche le cose riposte dai clienti in mezzi di custodia collocati nelle singole camere. In caso di distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti conseguente ad incendio, tali somme si intendono raddoppiate.

Agli effetti dell'applicazione del massimale assicurato, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente. In caso di più clienti danneggiati il limite massimo di risarcimento complessivo sarà di 10 volte quello previsto per ciascun cliente.

***Relativamente a preziosi e valori portati dai clienti e non consegnati in custodia all'Assicurato o che l'Assicurato stesso abbia rifiutato di riceverli in custodia, la garanzia è limitata ad un importo pari al 50% del massimale assicurato.***

La garanzia è estesa con le medesime modalità anche a coloro che, pur non essendo clienti dell'albergo, usufruiscono dei servizi accessori assicurati in polizza, in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione (anche se conseguenti ad incendio) delle cose, esclusi preziosi e valori, da loro portate nei locali adibiti a tali servizi e non consegnate all'albergatore.

***Sono esclusi dalla garanzia i veicoli a motori e natanti iscritti al P.R.A. ed i ciclomotori, nonché i preziosi e i valori non consegnati all'albergatore.***

***La presente garanzia è prestata con i sottolimiti e le franchigie indicati nell'allegato A - Sezione Responsabilità Civile.***

**C.P. D7 - Operatività territoriale estesa (clausola Europa)**

In deroga a quanto previsto dall'art. 4.3 della presente Sezione di polizza, l'assicurazione vale per i sinistri che si verificano nel territorio di tutti i Paesi Europei, purché la sede aziendale sia ubicata in Italia e l'attività descritta in polizza venga svolta in Italia o in un altro Paese Europeo.

L'assicurazione comprende i sinistri verificatisi in tutto il mondo se riconducibili a viaggi per trattative di affari, partecipazione a convegni, fiere, mercati, mostre ed esposizioni, compreso l'allestimento, la proprietà, il montaggio e lo smontaggio degli stand effettuato dall'Assicurato o dai suoi addetti.

### **C.P. D8 - Attività stagionale**

Premesso che l'Assicurato e/o Contraente dichiara che l'attività assicurata rimane aperto per un periodo inferiore all'anno, si precisa che durante il periodo di chiusura la garanzia di cui alla presente Sezione di polizza vale esclusivamente per la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione dei locali e degli impianti di pertinenza, compresi quelli sportivi e per la R.C.O.

### **C.P. D9 - Attività di beauty farm e cure termali**

A parziale deroga dell'art. 4.16 lett. k), punto 6 della presente Sezione di polizza, la garanzia opera per i danni dei quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge per l'esercizio dello stabilimento termale annesso all'albergo assicurato, compresi i servizi di Beauty Farm e Wellness Center.

***La presente estensione di garanzia non è operante per le attività che richiedano controllo e personale medico-sanitario obbligatorie ai sensi delle norme di legge in vigore.***

### **C.P. D10 - Organizzazione gite ed attività extra-alberghiere**

Ad integrazione di quanto indicato all'art. 4.13 della presente Sezione di polizza, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dall'organizzazione di gite turistiche nell'ambito del territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano a favore dei propri clienti;
- dalla proprietà e/o conduzione di stabilimenti balneari compreso il noleggio di barche e natanti, surf, windsurf, purchè gestiti direttamente dall'Assicurato, nonché l'uso di imbarcazioni di salvataggio.

***Sono esclusi dalla garanzia i danni relativi all'attività di vettore o di organizzatore professionale di viaggi.***

## Formula Fabbricato

### **Art. 4.21 - Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione è prestata alla sola responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà del fabbricato indicato in polizza, anche se locato a terzi, destinato ad attività aziendale, compresi recinzioni, cancelli, parchi, alberi, strade private e parcheggi, purché realizzati negli spazi adiacenti al fabbricato.

È compresa la Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato quale committente dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione del fabbricato, con esclusione dei lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Sono inoltre compresi i danni materiali diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato di proprietà del Contraente.

Qualora i locali facciano parte di un condominio, l'assicurazione è valida per la parte di fabbricato indicato in polizza, ivi compresa la quota di responsabilità a carico del Contraente/Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivantegli da obblighi solidali con altri condomini.

Sono altresì compresi i danni derivanti da interruzione e sospensione di attività, nei termini stabiliti dall'art. 4.12, ed i danni da spargimento d'acqua e rigurgiti di fogne nei termini stabiliti dall'art. 4.13, lett. g), punto II, della presente Sezione di polizza.

***Fermo quanto stabilito all'art. 4.16 della presente Sezione di polizza, la garanzia non comprende i danni derivanti dalle attività esercitate nel fabbricato assicurato.***

***Qualora, in caso di sinistro, la somma assicurata dovesse essere inferiore al reale valore che il fabbricato aveva al momento del sinistro, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 7.6, punto 1) delle Condizioni di Assicurazione, la Società procederà alla liquidazione del danno in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello che il fabbricato aveva al***

## Sezione E - Assistenza

### **Definizioni di sezione**

**Assicurato:** L'assicurazione si intende valida a favore del titolare dell'attività commerciale assicurata in polizza.

**Albergo:** vedi definizione nel Glossario

### **Art. 5.1 - Operatività della garanzia**

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la Struttura Organizzativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con costi a carico della Società entro il limite di 3 sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 ore.

### **Art. 5.2 - Estensione territoriale**

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano. Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, la garanzia "Rientro anticipato", è valida per i sinistri avvenuti nel Mondo intero.

Non sono comunque fornite prestazioni in quei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarata.

### **Art. 5.3 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società, tramite la Struttura Organizzativa, fornisce le prestazioni e le garanzie di seguito specificate, al verificarsi di un sinistro previsto in polizza:

#### **1. Invio di un Eletttricista in caso di urgenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica nei locali a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la Struttura Organizzativa invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di euro 300,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui sono situati i locali;
- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;
- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

#### **2. Invio di un Idraulico in caso di urgenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico in caso di:

- a) allagamento o infiltrazione nei locali a seguito di rottura, otturazione o guasto delle

- tubature fisse dell'impianto idraulico ad essi pertinenti;
- b) mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
  - c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la Struttura Organizzativa invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di euro 300,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

**Da tale prestazione sono esclusi:**

- *gli interventi su apparecchi mobili (scaldacqua/boiler, caldaia, etc.), per guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;*
- *gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui sono situati i locali;*
- *gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;*
- *gli interventi per danni causati dal gelo.*

### **3. Invio di un Fabbro/Falegname**

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro/falegname in caso di:

- a) furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica;
- b) furto tentato o consumato, incendio, esplosione o scoppio che comprometta in modo grave la funzionalità di accesso e pregiudichi la sicurezza dei locali;

la Struttura Organizzativa invierà un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di euro 300,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

In caso di furto, smarrimento e tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Struttura Organizzativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

### **4. Invio di un Vetraio in caso di urgenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio per la riparazione di danni o la sostituzione di vetri a seguito di furto o tentato furto presso i locali inclusa l'insegna, la Struttura Organizzativa invierà un vetraio convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro il limite di euro 300,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà presentare alla Struttura Organizzativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

### **5. Invio di un Serrandista in caso di emergenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso il proprio esercizio, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro. La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'esercizio;
- b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali dell'esercizio, in modo tale da non garantire la sicurezza, a seguito di furto, incendio, esplosione,
- c) scoppio, allagamento.

### **6. Invio di un Frigorista in caso di emergenza (prestazione valida per esercenti che hanno merci in refrigerazione)**

Qualora l'Assicurato necessiti di un Frigorista presso il proprio locale, la Struttura

Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro. La prestazione è operante quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di refrigerazione degli apparecchi del locale, a seguito di rottura degli stessi non causata da imperizia/negligenza/dolo dell'Assicurato.

### **7. Fornitura temporanea di energia elettrica**

Qualora presso i locali sia necessaria la fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 Kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro.

*Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:*

- *corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;*
- *interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;*
- *guasti del cavo di alimentazione dei locali del luogo di lavoro a monte del contatore.*

### **8. Servizio di segnalazione guasti**

Qualora sia necessario segnalare un guasto avvenuto all'impianto idrico, elettrico o del gas di pertinenza dell'esercizio assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato i numeri telefonici delle varie aziende interessate.

### **9. Rientro anticipato (prestazione valida sia in Italia che all'estero)**

Qualora in caso di furto, tentato furto, allagamento, atti vandalici, incendio occorso presso i locali dell'Assicurato che si trova in viaggio, lo stesso necessiti di rientrare al domicilio, pure in conseguenza di fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria residenza, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo per sinistro di Euro 500,00.

Inoltre, nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 500,00. La prestazione non è operante se l'Assicurato non può fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. Tali informazioni saranno, successivamente, e a richiesta della Struttura Organizzativa, documentate.

### **10. Ripristino macchinari**

In caso di incendio, allagamento al locale e di conseguente deposito sulle superfici dei macchinari, impianti ed apparecchiature sostanze contaminanti di varia natura come fuliggini, fanghi e polveri, spesso corrosivi cioè tali da produrre, in tempi rapidi, fenomeni ossidativi su qualsiasi metallo, la Struttura Organizzativa potrà inviare personale specializzato per il ripristino e la pulizia degli stessi fino ad un massimo complessivo per sinistro di Euro 500,00.

### **11. Recupero documenti e materiale cartaceo**

In caso di danni al locale, prodotti da acqua, incendio, esplosione, la Struttura Organizzativa potrà inviare un'impresa specializzata in sistemi di asciugatura vacuum o termica tenendo a carico il costo fino a Euro 500,00 per sinistro.

### **12. Invio di una Guardia Giurata**

Qualora l'Assicurato necessiti di una guardia giurata presso i locali a seguito di:

- a) furto/tentato furto che abbia pregiudicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti a garantirne la sicurezza ed esista l'oggettivo rischio di furti;
- b) atti vandalici;

- c) eventi atmosferici;
- d) incendio che abbia reso inoperanti i sistemi di sicurezza e chiusura;

la Struttura Organizzativa invierà nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Società terrà a proprio carico il costo del piantonamento per un tempo massimo di 15 giorni consecutivi e 10 ore al giorno. Decorsi i 15 giorni, il costo resta a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà presentare alla Struttura Organizzativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

### **13. Ripristino dell'agibilità**

Qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso i locali, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l'agibilità, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa specializzata.

La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di Euro 500,00 per sinistro.

In caso di furto o tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Struttura Organizzativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

### **14. Invio baby sitter (prestazione valida in Italia)**

Qualora l'Assicurato, nei 10 giorni successivi alla data del sinistro, che abbia determinato l'erogazione di una prestazione da parte della Struttura Organizzativa, non sia in grado di occuparsi dei propri figli minori di anni 12 e non vi sia nessun altro familiare in grado di provvedervi, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di reperire ed inviare presso la propria abitazione una baby sitter.

La prestazione è fornita con un preavviso di 3 giorni.

La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 3 giorni per sinistro e 4 ore per giorno.

## **Art. 5.4 - Esclusioni**

1. ***Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:***
  - a) ***atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);***
  - b) ***eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;***
  - c) ***sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;***
  - d) ***dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;***
  - e) ***atti di pura temerarietà dell'Assicurato;***
  - f) ***stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni;***
  - g) ***eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;***
2. ***La Società non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.***
3. ***La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.***
4. ***Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente.***
5. ***Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili***

*solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.*

**Art. 5.5 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Struttura Organizzativa ai seguenti recapiti:

- **dall'Italia: numero verde 800 235381**
- **dall'estero: +39 011 7425733**
- **posta elettronica: assistenza@blueassistance.it**

La Struttura Organizzativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.

L'Assicurato dovrà comunicare:

- cognome e nome;
- numero di polizza sulla quale richiede la prestazione;
- la prestazione richiesta;
- suo indirizzo o recapito temporaneo;
- il numero di telefono al quale essere contattato.

La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 giorni successivi. L'inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.

A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (art. 2952 del Codice Civile).

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Struttura Organizzativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

La Società ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.

# Condizioni Generali di Assicurazione

## **Art. 6.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

## **Art. 6.2 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

## **Art. 6.3 - Variazione del rischio assicurato e buona fede**

A parziale deroga dell'art. 6.1 delle Condizioni di Assicurazione, la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo o al risarcimento, né riduzione dello stesso, a condizione che tali omissioni o inesatte e/o incomplete dichiarazioni siano avvenute senza dolo o colpa grave.

Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionato al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

## **Art. 6.4 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

## **Art. 6.5 - Comunicazioni - Variazione dell'assicurazione**

Qualunque variazione dell'assicurazione, compresa quella del Contraente, deve risultare da atto scritto e sottoscritto dalle Parti. Tutte le comunicazioni del Contraente e della Società devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R., telegramma, fax, posta elettronica con o senza firma digitale, posta elettronica certificata (PEC). Il recesso dal contratto di assicurazione e la disdetta dello stesso devono essere comunicate dalle Parti con lettera raccomandata A.R. o con PEC.

Il Contraente deve indirizzare le proprie comunicazioni all'Intermediario o alla Società.

## **Art. 6.6 - Altre assicurazioni**

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione scritta degli altri contratti stipulati, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **Art. 6.7 - Pagamento del premio ed effetto della copertura assicurativa**

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti decorre dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto dal Contraente, anche se sia stato concordato il frazionamento in più rate.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Intermediario o alla Società.

#### **Art. 6.8 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A.R. o tramite PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a 1 anno è prorogata per una durata di 1 anno e così successivamente.

È possibile convenire fra le Parti che, con opportuna indicazione di "Non tacita proroga" nel simplo di polizza, l'assicurazione cessi alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta. In questo caso non vige il beneficio di cui all'art. 1901, comma 2, del Codice Civile.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di 1 anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

#### **Art. 6.9 - Pattuizione del non tacito rinnovo**

Quando viene pattuita in polizza la non rinnovabilità alla scadenza contrattuale, in sostituzione dell'art. 6.8, il contratto cessa alla sua scadenza contrattuale senza alcun obbligo di disdetta e l'assicurazione cesserà dalle ore 24.00 del giorno di scadenza annuale e non troverà applicazione il comma 2 dell'art. 1901 del Codice Civile.

#### **Art. 6.10 - Trasloco delle cose assicurate**

In caso di trasloco delle cose assicurate il Contraente deve darne avviso alla Società almeno 48 ore prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa per le cose oggetto del trasloco dalle ore 24.00 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore dalle ore 24.00 del 2° giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso. In caso di comunicazione tempestiva le garanzie di polizza, per un periodo massimo di 15 giorni, vengono prestate nelle due località indicate dal Contraente (sempreché la nuova ubicazione sia situata nel territorio italiano) dall'inizio del trasloco fino alle ore 24.00 del 15° giorno dall'avvenuto inizio. Trascorso tale periodo le garanzie saranno operanti esclusivamente per la nuova ubicazione.

La data di inizio dovrà essere documentata attraverso fattura o da diversa documentazione emessa dalla società di trasloco o di trasporto, di cui il Contraente si sia avvalso per traslocare o altra documentazione equipollente.

In caso di aggravamento del rischio vale quanto disposto dall'art. 6.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente dovrà comunicare alla Società la variazione dell'ubicazione per le necessarie modifiche contrattuali. In assenza di modifica, trascorsi 15 giorni, l'assicurazione resterà sospesa fino all'avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione.

#### **Art. 6.11 - Facoltà di recesso a seguito di sinistro**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, le Parti possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata A.R. o tramite

PEC.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo del premio, al netto dell'imposta, relativo al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 6.12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società, anche in relazione alle cose assicurate di proprietà di terzi. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 6.13 - Procedimento arbitrale facoltativo - mediazione**

Le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise:

- a) previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale. Ciascuna delle Parti nominerà il proprio arbitro e gli arbitri così nominati, d'accordo tra loro, nomineranno il terzo. In difetto di accordo la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova il domicilio del Contraente. Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza/sede legale del Contraente. Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.
- b) tramite la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria

#### **Art. 6.14 - Bonus franchigia**

Fermi gli eventuali scoperti previsti, in sede di liquidazione del sinistro la Società non applica le franchigie indicate nelle singole sezioni se la polizza risulta, alla data del sinistro, priva di denunce relative a sinistri indennizzabili avvenuti nei 2 anni precedenti. Tale periodo non si interrompe nel caso di sostituzione della presente polizza da parte del medesimo Assicurato.

#### **Art. 6.15 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare l'azienda e le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni relative al rischio.

#### **Art. 6.16 - Operatività temporale delle garanzie**

Per tutte le sezioni l'assicurazione si riferisce ai sinistri accaduti durante il periodo di efficacia dell'assicurazione. Per la Sezione Responsabilità Civile valgono le specifiche norme previste all'art. 4.4 delle Condizioni di Assicurazione.

#### **Art. 6.17 - Oneri fiscali e parafiscali**

Gli oneri fiscali e parafiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 6.18 - Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello della sede del Contraente o della Società.

#### **Art. 6.19 - Legge applicabile e rinvio alle norme di legge**

L'assicurazione è disciplinata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

#### **Art. 6.20 - Interpretazione del contratto**

Si conviene tra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole all'Assicurato.

#### **Art. 6.21 - Adeguamento automatico**

*Esclusivamente per la Sezione A - Incendio e altri danni ai beni, le somme assicurate ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del «Numero indice nazionale» dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, pubblicato nel bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica.*

*Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di agosto dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate ed il premio della Sezione A - Incendio e altri danni ai beni varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.*

*Qualora la variazione fosse negativa non si procederà ad alcun adeguamento.*

*Prima del termine di ogni periodo assicurativo annuo le Parti possono rinunciare all'adeguamento automatico della polizza con preavviso di 60 giorni, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o con PEC.*

*Non sono soggetti ad adeguamento:*

- *le franchigie, gli scoperti, i minimi e i massimi risarcimenti;*
- *le polizze a premio unico anticipato e quelle senza tacito rinnovo.*

*A fronte di tale rinuncia, il Contraente prende atto che le percentuali di tolleranza di cui all'art. 7.8 delle Condizioni di Assicurazione si intendono ridotte del 50%.*

## Condizioni Particolari (valide se richiamate in polizza)

#### **C. P. E1 - Rinuncia all'adeguamento automatico**

Si conviene fra le Parti di abrogare l'art. 6.21 delle Condizioni di Assicurazione.

*A fronte di tale modifica, il Contraente prende atto che le percentuali di tolleranza, di cui all'art. 7.8 delle Condizioni di Assicurazione, si intendono ridotte del 50%.*

## Norme operanti in caso di sinistro

Qualora un sinistro risulti indennizzabile in più sezioni, l'indennizzo verrà calcolato secondo le norme contenute in ciascuna sezione indipendentemente dalle altre, fermo il principio che la somma degli indennizzi non può superare il danno.

Sezione A: Incendio e altri danni ai beni,

Sezione B: Furto e Rapina e Sezione C: Elettronica

### Art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società, ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- b) darne avviso per iscritto all'Intermediario o alla Società entro dieci giorni dalla data di accadimento o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile. La denuncia dovrà contenere data, ora e luogo dell'evento, la causa presunta che lo ha determinato e l'importo approssimativo del danno. In caso di danni a terzi, dovrà contenere anche il nominativo ed il domicilio dei danneggiati e di eventuali testimoni.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve altresì:

- c) presentare denuncia all'autorità competente entro cinque giorni da quando l'Assicurato è venuto a conoscenza di un sinistro riguardante danni da furto, rapina o estorsione, scippo o borseggio ed in tutti gli altri casi in cui si ipotizzi un fatto doloso. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
- d) astenersi, relativamente a danni a terzi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità e trasmettere tempestivamente alla Società ogni atto giudiziario notificato a lui o ad altra persona della quale risponde ai sensi di legge;
- e) conservare le tracce ed i residui del sinistro, senza per questo avere diritto ad indennità alcuna, salvo le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità e per l'eventuale ripristino dell'attività, fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno e, comunque, non oltre decorsi 30 giorni dalla data della denuncia di sinistro;
- f) mettere a disposizione della Società e del perito incaricato, utile ai fini delle loro indagini e verifiche, ogni documento in suo possesso ed ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
- g) qualora siano distrutti o sottratti titoli di credito, denunciare il fatto ai debitori nonché esperire, ove ricorra il caso, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico della Società.

Relativamente ai casi di cui al punto d), il Contraente e/o l'Assicurato deve trasmettere tempestivamente alla Società ogni atto giudiziario notificato a lui nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti; deve inoltre collaborare con la Società per la gestione della vertenza e comparire in giudizio a semplice richiesta della Società qualora la procedura giudiziale lo prevedesse o se la sua comparizione in giudizio sia ritenuta utile e necessaria per la difesa dalla Società.

***L'inadempimento degli obblighi di informare la Società nei predetti termini può determinare la perdita, totale o parziale, del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.***

***Se sugli stessi beni o per gli stessi rischi il Contraente e/o l'Assicurato ha stipulato altre assicurazioni, deve darne immediato avviso a ciascun assicuratore, come stabilito dall'art. 6.6 delle Condizioni di Assicurazione.***

#### **Art. 7.2 - Esagerazione dolosa del danno**

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti e/o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non sottratti, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo od altera gli indizi materiali del reato in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 7.3 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti;
- b) fra due periti nominati uno dal Contraente ed uno dalla Società con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà, fermi i limiti di indennizzo previsti per tali voci nelle specifiche sezioni di polizza.

#### **Art. 7.4 - Mandato dei periti**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 7.1 delle Condizioni di Assicurazione;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione dell'art. 7.6 delle Condizioni di Assicurazione;
- d) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 7.3, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 7.5 - Operazioni peritali**

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

## Art. 7.6 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno

La determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola partita o sezione di polizza secondo i seguenti criteri:

### 1. Per il fabbricato:

- a) si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area. Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;
- b) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina stimando, con il criterio indicato alla suddetta lettera a), la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Il Contraente acquisisce diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se effettuerà l'integrale riparazione o ricostruzione del fabbricato stesso; se ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro, determinato come stabilito al punto b). La riparazione o ricostruzione debbono avvenire al più tardi entro 3 anni dalla data del sinistro, salvo comprovata forza maggiore.

### 2. Per il contenuto, escluse le cose particolari e limitatamente ad attrezzatura, macchinari ed arredamento, a seguito di evento previsto dalla Sezione Incendio:

- c) si stima il valore a nuovo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- d) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera c) un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno (valore a nuovo dell'attrezzatura, dei macchinari e dell'arredamento) si determina deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati come calcolato alla lettera c) il valore a nuovo dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati.

Il Contraente acquisisce il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione dell'attrezzatura avvenga entro 1 anno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene, salvo comprovata forza maggiore, la Società limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro, determinato come stabilito alla lettera d).

### 3. Per il contenuto, escluse le cose particolari, a seguito di evento previsto dalla Sezione Incendio e limitatamente alle merci ed agli effetti personali dell'Assicurato e dei suoi addetti:

- e) si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, comprese le spese di trasporto e gli oneri fiscali.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario, salvo quanto previsto all'art. 7.7 delle Condizioni di Assicurazione.

Per tutte le voci di danno di cui ai punti 1, 2 e 3, le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto escluse dall'indennità aggiuntiva; per esse non è operante il disposto dell'art. 7.8 delle Condizioni di Assicurazione.

### 4. Per il contenuto, escluse le cose particolari, a seguito di evento previsto dalla Sezione Furto e Rapina:

- f) l'ammontare del danno per l'attrezzatura di età documentata non superiore a 3 anni è dato considerando il costo di rimpiazzo dei beni asportati o danneggiati con altri nuovi,

- uguali o equivalenti, comprese le spese di trasporto, di montaggio e gli oneri fiscali. Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore al momento del sinistro;
- g) l'ammontare del danno per le merci, i restanti beni facenti parte dell'attrezzatura e gli effetti personali è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione dei beni danneggiati, col limite del valore che gli stessi avevano al momento del sinistro.

L'ammontare del danno (valore a nuovo dell'attrezzatura, dei macchinari e dell'arredamento) si determina deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati come calcolato alla lettera c) il valore a nuovo dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati.

**5. Per i valori, a seguito di evento previsto in polizza, rimane stabilito che:**

- h) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- i) il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- j) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiali, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

**6. Per le cose particolari a seguito di evento previsto in polizza:**

L'ammontare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, ridotto in relazione allo stato, all'uso e all'utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento di affezione o artistico o scientifico.

**7. Per le lastre, a seguito di evento previsto in polizza:**

La Società rimborserà le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la sostituzione delle lastre con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, compreso il costo di trasporto ed installazione.

**8. Per i macchinari, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, a seguito di evento previsto dalla Sezione Elettronica e non altrimenti indennizzabile con le Sezioni A e B di polizza:**

- k) la determinazione del danno viene eseguita secondo le seguenti norme:
1. si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate nel caso di danno suscettibile di riparazione, oppure le spese di rimpiazzo a nuovo nel caso di danno non suscettibile di riparazione;
  2. si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.  
L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 1, diminuito dell'importo stimato come al punto 2.
- l) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la seguente determinazione del danno riguarda solo impianti in funzione ed è valida a condizione che:
1. il danno si sia verificato entro 5 anni dalla data di costruzione;
  2. il rimpiazzo sia eseguito entro 6 mesi dalla data del sinistro;
  3. il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.  
Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti 1 e 2 e nessuna delle condizioni di cui al punto 3, si applicano le norme che seguono:
  4. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
  5. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come al punto 4, diminuito dell'importo stimato come al punto 5.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dal Contraente/Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.

Dal danno così calcolato viene detratta la franchigia o lo scoperto previsto nell'allegato A - Sezione Elettronica.

***Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e di trasporti.***

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del bene od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Il Contraente acquisisce il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione dell'attrezzatura avvenga entro 6 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dalla comunicazione scritta da parte della Società dei risultati della perizia; se ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato come stabilito alla lettera l, punto 4).

#### **Art. 7.7 - Assicurazione delle merci al prezzo di vendita**

Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture contabili.

#### **Art. 7.8 - Assicurazione parziale - deroga alla proporzionale**

Se dalle stime fatte risulta che l'ammontare di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite, salvo quanto disposto dagli artt. 7.10 e 7.11 delle Condizioni di Assicurazione.

Tuttavia, resta inteso fra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore a nuovo risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto del comma precedente rimarrà operativo in proporzione al rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Tale deroga non è operante in presenza di assicurazioni stipulate con altre Società, sulle medesime cose e per i medesimi rischi.

Qualora in caso di sinistro risultasse che il valore della partita colpita è superiore alla somma garantita (senza calcolare la maggiorazione del 20%), il Contraente si impegna ad assicurare tale aumento per la durata residua del contratto; in caso contrario, in occasione di successivi sinistri non verrà applicata la presente deroga alla proporzionale.

#### **Art. 7.9 - Indennizzo a Primo Rischio Assoluto ("primo fuoco")**

In caso di sinistro indennizzabile, il cui importo liquidabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, non supera l'importo di Euro 5.000,00, la Società indennizza tale danno senza applicazione della regola proporzionale.

La Società pertanto non applicherà quanto disposto dall'art. 7.8, primo comma, delle Condizioni di Assicurazione.

#### **Art. 7.10 - Compensazione tra le partite "Fabbricato" e "Contenuto"**

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita stessa, la somma assicurata in eccedenza viene riportata alla partita insufficientemente assicurata ed in proporzione dell'insufficienza rilevata. La compensazione può avere luogo solo tra partite con tasso di premio uguale o inferiore.

#### **Art. 7.11 - Indennizzo separato per ciascuna partita**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 7.6 delle Condizioni di Assicurazione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

#### **Art. 7.12 - Pagamento dell'indennizzo ed anticipo dell'indennizzo**

##### **1. Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia e della titolarità dell'interesse assicurato, valutato il danno indennizzabile e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione da un creditore privilegiato.

In caso di procedimento giudiziario relativo al sinistro nei confronti del Contraente o, trattandosi di società, del suo legale rappresentante o dei soci a responsabilità illimitata per il reato di cui all'art. 642 del Codice Penale, il pagamento dell'indennizzo è effettuato solo previa consegna del certificato di chiusa inchiesta alla Società, fermi gli altri prerequisites indicati al comma precedente.

##### **2. Anticipo indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia e della titolarità dell'interesse assicurato ma prima della valutazione definitiva del danno indennizzabile, il Contraente ha diritto di ottenere il pagamento di un anticipo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- non sia in corso il procedimento giudiziario indicato al 2° comma del punto precedente;
- la Società non abbia presentato per iscritto al Contraente contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- l'indennizzo complessivo sia prevedibilmente superiore ad Euro 50.000,00;
- sull'indennizzo non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).

L'anticipo non potrà comunque essere superiore ad Euro 500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del danno.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'anticipo di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, il Contraente potrà ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

#### **Art. 7.13 - Pagamento dell'indennizzo o dell'anticipo indennizzo prima del rilascio del certificato della chiusa inchiesta**

Se il procedimento giudiziario indicato nei punti 1 e 2 del precedente art. 7.12 delle Condizioni di Assicurazione si riferisce a reati diversi da quello previsto all'art. 642 del Codice Penale, ma comunque rilevanti ai fini della valutazione dell'operatività della

garanzia, la Società può subordinare il pagamento dell'indennizzo o dell'anticipo indennizzo alla presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa stipulata con altra compagnia benevisa dalla Società da parte del Contraente:

- per un importo pari all'indennizzo o anticipo di indennizzo, maggiorato dell'interesse (prime rate) annuale;
- per tutta la durata fino alla consegna del certificato di chiusa inchiesta alla Società;
- accettata dalla Società.

Qualora dal "certificato di chiusa inchiesta" o dalla sentenza penale definitiva risulti che il sinistro non sia indennizzabile (in toto o in parte), la Società è autorizzata ad escutere la fideiussione per un importo pari a quello pagato a titolo di indennizzo o anticipo indennizzo, maggiorato degli interessi (prime rate) maturati fino alla data di incasso dell'importo stesso.

#### **Art. 7.14 - Rinuncia al diritto di rivalsa**

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il Contraente e verso le persone delle quali risponde ai sensi di legge, nonché verso le società controllate, consociate o collegate del Contraente.

***Questa rinuncia non è prevista per la Sezione Furto e Rapina.***

#### **Art. 7.15 - Recupero delle cose rubate (valido per le sezioni B - Furto e Rapina e C - Elettronica)**

Se le cose rubate o rapinate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che il Contraente rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, il Contraente ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

#### **Art. 7.16 - Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro - Reintegro automatico (valido per la Sezione B - Furto e Rapina e Sezione C - Elettronica)**

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza s'intendono ridotte, con effetto immediato e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello dell'indennizzo, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti e senza corrispondente restituzione del premio.

Si conviene fra le Parti che, unicamente al verificarsi del primo sinistro, la Società provvederà automaticamente a reintegrare la somma assicurata dello stesso importo dell'indennizzo.

Tale reintegrazione avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui si è verificato il sinistro.

Per eventuali successivi reintegri, la somma assicurata potrà essere integrata a seguito di espressa pattuizione fra le Parti.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di recesso di cui all'art. 6.11 delle Condizioni di Assicurazione.

#### **Art. 7.17 - Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

## Sezione D: Responsabilità Civile

### Art. 7.18 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto all'Intermediario oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile). Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui il Contraente/Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. ***L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.***

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro: il Contraente deve denunciare il sinistro alla Società entro 10 giorni se per il sinistro ha luogo l'inchiesta dell'Autorità Giudiziaria competente a norma della legge INAIL. Deve inoltre comunicare alla Società qualunque richiesta di risarcimento o azione proposta dall'infortunato o dai suoi aventi diritto, nonché dall'INAIL, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardanti la vertenza.

### Art. 7.19 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Tuttavia, in occasione di definizione transattiva, la Società, a richiesta del Contraente e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sul Contraente/Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dal Contraente/Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

## Sezione Incendio Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti

Garanzia prestata o bene assicurato	Franchigia in Euro	Scoperto	Limite di indennizzo
Atti dolosi e vandalici (non terrorismo e sabotaggio) (art. 1.4 lettera i), punto 1)	500,00		80% della somma assicurata per partita
Atti di terrorismo e sabotaggio (art. 1.4 lettera i), punto 2)		10% min. Euro 1.000,00	50% della somma assicurata per partita e, limitatamente ai danni alle porte e serramenti in caso di furto con il massimo di Euro 5.000,00
Eventi atmosferici (art. 1.4 lettera j)		10% min. Euro 500,00	80% della somma assicurata per partita
Grandine su elementi fragili (art. 1.4 lettera j)	500,00		Euro 25.000,00
Sovraccarico di neve (art. 1.4 lettera k)	500,00		50% della somma assicurata per partita
Fenomeno elettrico ed elettronico (art. 1.4 lettera l)	250,00		- Euro 10.000,00 per sinistro per la partita Contenuto, - 5% della somma assicurata alla partita Fabbricato
Spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto (art. 1.4 lettera o)			20% dell'indennizzo
Spese di rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento (art. 1.4 lettera p)			10% della somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di Euro 50.000,00
Maggiori costi (art. 1.4 lettera q)	1.500,00		con il massimo di Euro 150.000,00
Oneri di urbanizzazione (art. 1.4 lettera s)			Euro 10.000,00
Oneri di progettazione del fabbricato (art. 1.4 lettera t)			Euro 10.000,00
Spese del perito scelto dal Contraente (art. 1.4 lettera u)			Euro 10.000,00
Spese di controllo, collaudo e prove di idoneità (art. 1.4 lettera v)			5% della somma assicurata alla partita Contenuto
Indennità aggiuntiva (art. 1.4 lettera r)			10% dell'indennizzo
Fuoriuscita di acqua condotta (art. 1.5, punto 1, let. a)	250,00		Euro 250.000,00
Ricerca e riparazione guasti (art. 1.5, punto 4, let. a)	250,00		Euro 10.000,00
Ricerca e riparazione tubature interrato (art. 1.5, punto 4, let. b)	500,00		Euro 10.000,00
Occlusione di condutture (art. 1.5, punto 2)	250,00		Euro 10.000,00
Rottura accidentale impianti di estinzione (art. 1.5, punto 1, lettera b)	250,00		Euro 10.000,00
Rottura o guasto di macchinari ed apparecchiature (art. 1.5, punto 1, lettera c)	250,00		Euro 10.000,00
Rottura o traboccamento di grondaie e pluviali (art. 1.5, punto 1, let. d) e punto 2, let. b)	250,00		Euro 10.000,00
Gelo (art. 1.5, punto 3)	250,00		Euro 10.000,00
Ricerca e riparazione guasti gas (art. 1.5, punto 5)			Euro 10.000,00
Contenuto presso terzi (art. 1.6)			10% della somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di Euro 50.000,00
Cose particolari (definizioni)			10% della somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di Euro 7.500,00
Valori (definizioni)			10% della somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di Euro 7.500,00

Condizioni particolari	Franchigia in Euro	Scoperto	Limite di indennizzo
Preziosi (definizioni)			10% della somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di Euro 5.000,00
Oggetti d'arte (definizioni)			Euro 5.000,00 per singolo oggetto
Effetti personali del Contraente e degli addetti (definizioni)			Euro 5.000,00
Danni da interruzione di attività - ricorso terzi (C.P. A1)			20% del massimale con il massimo di Euro 200.000,00
Merci in refrigerazione (C.P. A4)	250,00		
Impianti fotovoltaici (C.P. A6)		5% min. Euro 500,00	
Dispersione liquidi (C.P. A7)		10% min. Euro 250,00	
Lastre e insegne (C.P. A9)	250,00		Euro 2.500,00 per sinistro con i seguenti limiti: - Euro 500,00 per singola vetrinetta esterna; - Euro 500,00 per spese di demolizione e sgombero; - 30% dell'indennizzo per danni al Contenuto
Merci ed attrezzature trasportate (C.P. A10)	500,00		

## Sezione Furto e Rapina

### Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti

Garanzia prestata o bene assicurato	Franchigia in Euro	Scoperto	Limite di indennizzo
Cose particolari (definizioni)			30% della somma assicurata con il massimo di Euro 15.000,00
Valori (definizioni)			10% della somma assicurata con il massimo di Euro 5.000,00
Preziosi (definizioni)			10% della somma assicurata con il massimo di Euro 5.000,00
Oggetti d'arte (definizioni)			Euro 5.000,00 per singolo oggetto
Effetti personali del Contraente e degli addetti (definizioni)			Euro 2.500,00
Duplicazione di documenti personali (art. 2.2 lettera i)			Euro 500,00
Sostituzione di serrature (art. 2.2 lettera j)			Euro 2.500,00
Franchigia su merci di classe di rischio 4 (art. 2.3)	10% della somma assicurata alla partita Contenuto, max. 2.000,00		
Contenuto presso terzi (art. 2.6)			10% della somma assicurata con il massimo di Euro 5.000,00
Portavalori (art. 2.2 lettera g)		10%	Euro 5.000,00
Spese ed onorari dei periti (art. 2.2 punto h)			5% dell'indennizzo pagabile
Spese sanitarie (art. 2.2 lettera k)			Euro 5.000,00
Mezzi di chiusura insufficienti (art. 2.4 lett. B)		20%	
Furto utilizzando veicoli di proprietà (art. 2.9)		20%	
Vetrinette da esterno (art. 2.8)		10% s.a. max Euro 500,00	
Merci ed attrezzature trasportate (C.P. B4)		10% min. Euro 500,00	
Veicoli di clienti in autorimessa (C.P. B8)		10% min. Euro 500,00	Max ind. Euro 25.000,00 per singolo veicolo

## Sezione Elettronica

### Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti

Garanzia prestata o bene assicurato	Franchigia in Euro	Scoperto	Limite di indennizzo
Supporto dati (art. 3.1, lettera a)		10%, min. Euro 300,00	40% della somma indicata alla partita Elettronica
Per tutte le altre tipologie di danno	250,00		

## Sezione Responsabilità Civile

### Sottolimiti, franchigie, scoperti

I sottolimiti di risarcimento con (\*) si intendono per sinistro e anno assicurativo.

Garanzia	Franchigia in Euro	Scoperto	Sottolimiti di risarcimento
Danni a prestatori di lavoro (art. 4.5, punto 2)	2.500,00		50% del massimale con il massimo di Euro 1.000.000,00 (*) per singolo prestatore di lavoro
Prelievo, consegna e rifornimento merci (art. 4.8)	150,00		Euro 50.000,00 (*)
Danni da movimentazione merci (art. 4.11)	500,00		Euro 10.000,00
Danni da interruzione di attività (art. 4.12)		10%, min. Euro 500,00	10% del massimale con il massimo di Euro 200.000,00
Danni causati da cani da guardia (art. 4.13, lettera d)	150,00		
Spargimento acqua (art. 4.13, lettera g), punto II	250,00		
Servizio di lavanderia (art. 4.13, lettera p)	250,00		Euro 1.000,00 per singolo capo e Euro 2.500,00 per sinistro ed Euro 10.000,00 per periodo
Danni a veicoli a motore dei prestatori di lavoro e terzi (art. 4.14)	250,00 per veicolo		Euro 25.000,00
Smercio (art. 4.15)			50% del massimale con il massimo di Euro 500.000,00 (*)
Danni da incendio (art. 4.17)	250,00		50% del massimale con il massimo di Euro 1.000.000,00 (*)
Lavori presso terzi (art. 4.18)		10% min. Euro 250,00	5% del massimale con il massimo di Euro 100.000,00 (*)
Errato trattamento dei dati personali (art. 4.19)	250,00		Euro 10.000,00
Danni da inquinamento accidentale (C.P. D1)		10% min. Euro 500,00	50% del massimale con il massimo di Euro 500.000,00 (*)
Malattie professionali (C.P. D2)	2.500,00		50% del massimale con il massimo di Euro 1.000.000,00 (*) per singolo prestatore di lavoro
Cose portate dai clienti (C.P. D6)	250,00		Max ris. 50% max ass.to per le cose non consegnate

# Norme di legge richiamate in polizza

Testo degli articoli del Codice Civile e del Codice Penale richiamati nel contratto.

## **CODICE CIVILE**

### **Art. 1341- Condizioni generali di contratto**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

### **Art. 1342- Contratto concluso mediante moduli o formulari**

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

### **Art. 1375- Esecuzione di buona fede**

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

### **Art. 1588- Perdita e deterioramento della cosa locata**

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persona che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

### **Art. 1589- Incendio di cosa assicurata**

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

### **Art. 1611- Incendio di casa abitata da più inquilini**

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dal l'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

#### **Art. 1783- Responsabilità per le cose portate in albergo**

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia stato deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di 100 volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

#### **Art. 1784- Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore**

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

#### **Art. 1785- Limiti di responsabilità**

L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

- 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
- 2) a forza maggiore;
- 3) alla natura della cosa.

#### **Art. 1785-bis - Responsabilità per colpa dell'albergatore**

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

#### **Art. 1891- Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

#### **Art. 1892- Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo e colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

#### **Art. 1893- Dichiarazione inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima dell'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

#### **Art. 1894- Assicurazione in nome o per conto di terzi**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

#### **Art. 1896- Cessazione del rischio durante l'assicurazione**

Il contratto si soglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o convenga altrimenti a sua conoscenza.

I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

#### **Art. 1897- Diminuzione del rischio**

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

#### **Art. 1898- Aggravamento del rischio**

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non

avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al momento del contratto stesso.

#### **Art. 1899- Durata dell'assicurazione**

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

#### **Art. 1900- Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti**

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

#### **Art. 1901- Mancato pagamento del premio**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

#### **Art. 1907- Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

#### **Art. 1910- Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può richiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita tra gli altri assicuratori.

#### **Art. 1912- Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari**

Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

#### **Art. 1913- Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

#### **Art. 1914- Obbligo di salvataggio**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione al valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

#### **Art. 1915- Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

#### **Art. 1916- Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

#### **Art. 1917- Assicurazione della responsabilità civile**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

#### **Art. 2048- Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte**

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

#### **Art. 2049- Responsabilità dei padroni e dei committenti**

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

#### **Art. 2094- Prestatore di lavoro subordinato**

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

#### **Art. 2952- Prescrizione in materia di assicurazione**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di assicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure il diritto del terzo danneggiato non si sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

## CODICE PENALE

### Art. 52 - Difesa legittima

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionale all'offesa.

Nei casi previsti dall'art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

- a) la propria o la altrui incolumità;
- b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

### Art. 53 - Uso legittimo delle armi

Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina da far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presta assistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.

### Art. 54 - Stato di necessità

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

### Art. 583 - Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo di vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

### Art. 642 - Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona

Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione

richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o preconstituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.



UNIQA Assicurazioni SpA

Sede Legale: Via Carnia 26 - 20132 Milano - Capitale Sociale Euro 7.761.604,92 i.v. - C.F. / P.I. / Registro Imprese Milano n. 01416080156 - R.E.A. N. 688496  
Autorizzazione D.M. 5716 del 18/08/1966 (G.U. 217 del 01/09/1966) - Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00033 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo delle società capogruppo - [www.uniqagroup.it](http://www.uniqagroup.it) - PEC: [uniquaassicurazioni@pec.uniqagroup.it](mailto:uniquaassicurazioni@pec.uniqagroup.it)